Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Lunedì, 21 gennaio 1935 - Anno XIII** — **Numero 17**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2147.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1652, riguardante la sistemazione del bilancio dell'Opera nazionale Balilla . . . . Pag. 274

LEGGE 20 dicembre 1934-XIII, n. 2148.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802, col quale viene resa obbligatoria la posizione della guida a destra per tutti gli autobus e gli autocarri di qualsiasi portata, di nuova costruzione, destinati ad uso sia privato che pubblico, per trasporto di persone, di cose o adibiti ad usi speciali, immatricolati nel Regno dal 1° gennaio 1936 . . . . . . Pag. 275

LEGGE 31 dicembre 1934-XIII, n. 2149.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1862, relativo alla istituzione della carica di ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione . . . . Pag. 275

LEGGE 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150.
Norme sull'istruzione pre-militare . . . . . . Pag. 275

LEGGE 31 dicembre 1934-XIII, n. 2151.
Istituzione dell'istruzione post-militare . . . . Pag. 277

LEGGE 31 dicembre 1934-XIII, n. 2152.
Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno . . . . Pag. 277

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934-XII, n. 2153.
Inclusione dell'abitato di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, tra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 . Pag. 278

REGIO DECRETO 20 dicembre 1934-XIII, n. 2154.
Modifica dell'art. 6 della legge 19 luglio 1929, n. 1416, concernente l'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro . . . . Pag. 279

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934-XIII, n. 2155.
Aggiunta dell'abitato di Episcopia, in provincia di Potenza, a quelli da consolidare a cura dello Stato . . . . . Pag. 279

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934-XIII, n. 2156.
Aggiunta dell'abitato di Acerenza, in provincia di Potenza, a quelli da consolidare a cura dello Stato . . . . . Pag. 280

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 gennaio 1935-XIII.
Agevolazioni alle maestranze migranti dal Regno sulle coste della Libia per essere impiegate nella pesca del tonno Pag. 280

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1934-XIII.
Approvazione dello statuto sul riordinamento del Reale Aero Club d'Italia . . . . Pag. 280

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 292

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Denuncia degli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica . . . . Pag. 294

Denuncia degli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica . . . . Pag. 301

Ministero delle corporazioni: XI Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 1° marzo 1934, n. 630 . . . . Pag. 301

Ministero delle finanze:

25ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 per cento netto (1906) . . . . Pag. 303

Medie dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 303

Consiglio di Stato: Avviso-diffida . . . . Pag. 304

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso al posto di professore direttore della Scuola di ostetricia di Catanzaro. Pag. 304

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 17 DEL 21 GENNAIO 1935-XIII:

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale:

Esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della stenografia.

(152)

Concorsi a cattedre nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media tecnica e relativi esami di abilitazione.

(153)

Concorsi a cattedre nei Regi istituti di istruzione di 1° e 2° grado ed esami di abilitazione all'insegnamento medio.

(169)

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Gennaio 1935-XIII (Fascicolo 1).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Società anonima per le ferrovie dell'Alta Valtellina, in Milano:** Elenco dei titoli sorteggiati il 27 dicembre 1934-XIII. — **Soc. an. Ferrovie e tramvie industriali, in Casale Monferrato:** Elenco delle azioni sorteggiate nella 28ª estrazione del 28 dicembre 1934-XIII. — **Soc. an. Fiuggi (Anticolana), in Roma:** Obbligazioni 7 per cento, 3ª serie, sorteggiate nella 5ª estrazione del 29 dicembre 1934-XIII. — Obbligazioni 5,50 per cento sorteggiate nella 20ª estrazione del 29 dicembre 1934-XIII. — **Città di Vigevano:** Obbligazioni estratte il 27 dicembre 1934-XIII. — **Lloyd Triestino (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima italiana e « Sitmar »), in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1935-XIII. — **Comune di Sestri Levante:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 29 dicembre 1934-XIII. **Società anonima Policardi, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1934-XIII. — **Soc. an. Maccaferri & Pisa, già Raffaele Maccaferri & Figli, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1935-XIII. — **Società italiana Hatu, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° gennaio 1935-XIII. — **Societa anonima Cereali ora Stucky Società anonima, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate nella 9ª estrazione del 27 dicembre 1934-XIII. — **Città di Arona:** Titoli dei prestiti comunali sorteggiati il 17 dicembre 1934-XIII — **Comune di Lesmo:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1934-XIII. — **Municipio di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1934-XIII. — **Società elettro-agricola di Venafro, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1935-XIII. — **Banca d'Italia:** Bollettino dell'estrazione del Prestito a premi riordinato Bevilacqua La Masa in data 31 dicembre 1934-XIII. — **Società imprese industriali, in Viterbo:** Obbligazioni sorteggiate nella 4ª estrazione del 31 dicembre 1934-XIII. — **Soc. an. Ferrovia Intra-Premeno:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1934-XIII.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2147.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1652, riguardante la sistemazione del bilancio dell'Opera nazionale Balilla.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, riguardante la sistemazione del bilancio dell'Opera nazionale Balilla.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 20 dicembre 1934-XIII, n. 2148.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802, col quale viene resa obbligatoria la posizione della guida a destra per tutti gli autobus e gli autocarri di qualsiasi portata, di nuova costruzione, destinati ad uso sia privato che pubblico, per trasporto di persone, di cose o adibiti ad usi speciali, immatricolati nel Regno dal 1° gennaio 1936.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802, col quale viene resa obbligatoria la posizione della guida a destra per tutti gli autobus e gli autocarri di qualsiasi portata, di nuova costruzione, destinati ad uso sia privato che pubblico, per trasporto di persone, di cose o adibiti ad usi speciali, immatricolati nel Regno dal 1° gennaio 1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 31 dicembre 1934-XIII, n. 2149.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1862, relativo alla istituzione della carica di ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1862, riguardante l'istituzione della carica di ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150.
Norme sull'istruzione pre-militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le funzioni di cittadino e di soldato sono inscindibili nello Stato Fascista.

Art. 2.

L'addestramento militare è parte integrante dell'educazione nazionale; ha inizio appena il fanciullo è in grado di apprendere, continua fino a quando il cittadino è in condizioni di impugnare le armi per la difesa della Patria.

Art. 3.

L'addestramento militare si svolge attraverso tre fasi:

Prima fase: istruzione premilitare, col còmpito di provvedere alla preparazione spirituale, fisica e tecnico-militare del cittadino, nel periodo che precede alla sua incorporazione nelle Forze armate;

Seconda fase: istruzione militare, col còmpito di perfezionare e completare il pre-militare per formarne un guerriero nella unità che lo inquadra;

Terza fase: istruzione post-militare, col còmpito di mantenere il militare in congedo ad un livello addestrativo aggiornato ed adeguato al suo impiego in guerra.

Particolari disposizioni provvedono alle speciali esigenze delle Forze armate a più larga e complessa specializzazione (marina, aeronautica).

Art. 4.

L'istruzione pre-militare e la post-militare si svolgono nel quadro della vita nazionale; sono impartite dalle organizzazioni giovanili del Regime (Opera nazionale Balilla e Fasci giovanili di combattimento) e dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in stretta cooperazione con le Forze armate e col Ministero dell'educazione nazionale.

Nei limiti delle rispettive possibilità saranno chiamati a cooperare alla preparazione militare tutti quegli enti statali e parastatali (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Tiro a segno nazionale, Opera nazionale Dopolavoro, ecc.) che per la loro precedente organizzazione sono in grado di contribuirvi validamente.

L'istruzione militare si svolge nell'àmbito delle Forze armate.

Art. 5.

Concetti informatori della preparazione militare della Nazione sono:

a) reciproca ed armonica integrazione delle attività e dei mezzi delle organizzazioni del Regime tra loro e con le Forze armate;

b) programma di addestramento militare unico, orientato ed indirizzato agli scopi finali tecnici e professionali delle Forze armate, ispirato a continuità e progressività.

Art. 6.

La competenza e la precedenza delle organizzazioni del Regime — nello svolgimento del programma unico sopra cennato — vengono fissate come segue:

a) l'istruzione pre-militare è impartita, con carattere continuativo, a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'ottavo di età alla chiamata alle armi. I casi di esenzione da tale obbligo saranno specificati nelle norme di cui al seguente articolo 12;

b) tale istruzione comprende due periodi:

il primo dal 1° gennaio dell'anno in cui si compie l'ottavo di età alla data della leva fascista (che ha luogo nell'anno in cui si compie il diciottesimo di età);

il secondo dalla data della leva fascista fino alla chiamata alle armi;

c) il primo periodo compete all'Opera nazionale Balilla;

il secondo alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed ai Fasci giovanili di combattimento, ai quali è affidata la preparazione degli specialisti per le Forze armate (specie nei riguardi della marina e dell'aeronautica).

Art. 7.

I programmi d'istruzione sono di carattere totalitario, per quanto riguarda l'insegnamento morale: di carattere progressivo per l'insegnamento fisico e tecnico.

La preparazione qualitativa e quantitativa dei programmi d'istruzione pre-militare impartita dalle organizzazioni del Regime è la seguente:

a) dall'anno in cui i giovani compiono l'ottavo di età alla leva dell'anno in cui compiono il quattordicesimo di età (Balilla):

preparazione a carattere specialmente morale per lo sviluppo dello spirito militare nella Nazione.

Compito: appassionare i fanciulli alla vita militare attraverso i frequenti contatti con le Forze armate, rievocandone glorie e tradizioni belliche;

b) dalla leva dell'anno in cui i giovani compiono il quattordicesimo di età a quella dell'anno in cui compiono il diciottesimo (avanguardisti):

preparazione militare, armonizzata con quella ginnico-sportiva.

Compito: portare l'avanguardista a quel grado di istruzione militare (individuale e collettiva) che gli consenta di inquadrarsi nelle formazioni premilitari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e in quelle specializzate dei Fasci giovanili;

c) dalla leva dell'anno in cui i giovani compiono il diciottesimo di età alla chiamata alle armi (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e Fasci giovanili di combattimento):

preparazione a carattere tecnico-professionale.

Compito: perfezionare l'addestramento spirituale-ginnico-militare del giovane per formarne un soldato fisicamente e tecnicamente preparato come individuo e come attività personale nell'àmbito delle unità minori (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale); preparare gli elementi specializzati, di cui hanno largo bisogno tutte le Forze armate — specialmente marina ed aeronautica (Fasci giovanili di combattimento).

Art. 8.

Il cittadino italiano iscritto nelle liste di leva e valido alle armi diventa soldato all'atto della leva fascista. Da quel giorno gli decorre l'obbligo del servizio militare, il quale termina il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantacinquesimo di età, salvo, per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.

Il suddetto obbligo di servizio si soddisfa nel modo seguente:

a) dalla data della leva fascista all'atto della chiamata alle armi, nell'àmbito delle organizzazioni del Regime;

b) dall'atto della chiamata alle armi, fino al compimento della ferma di leva, e, posteriormente, durante gli eventuali richiami per istruzione o per mobilitazione, nel quadro delle Forze armate (per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nei limiti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico della legge sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332);

c) per il rimanente periodo di tempo in congedo illimitato, salvo gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge sulla istruzione post-militare.

Art. 9.

La preparazione militare è completata ed integrata da altre disposizioni legislative intese a:

a) impartire ed armonizzare la cultura militare e quella generale, in tutte le scuole medie ed universitarie;

b) regolare l'istruzione pre-militare e quella post-militare.

Art. 10.

Alla diretta dipendenza del Capo del Governo è istituito un organo di coordinamento tra le Forze armate e tutti gli Enti che concorrono alla formazione della Nazione militare.

Scopo: indirizzare l'opera di tutte le istituzioni politiche, giovanili, scolastiche del Regime in rapporto fra loro e con le Forze armate, in guisa da darne organicità, coesione e continuità, vicendevole appoggio e completamento, agli effetti dell'istruzione pre-militare e post-militare.

Tale organo è costituito dall'ispettore capo di cui al Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1862, coadiuvato da tre segretari e da sette commissari col cómpito di collegamento tra i predetti enti. I sette commissari saranno designati rispettivamente dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'educazione nazionale, nonchè dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dalla Presidenza dell'Opera nazionale Balilla e dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i Fasci giovanili di combattimento.

Gli ufficiali e funzionari statali ai quali saranno conferite le suddette cariche di segretari e di commissari, continueranno, per tutto il tempo che ne rimarranno investiti, a far parte dei rispettivi ruoli organici.

Art. 11.

Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, saranno stabilite ammende (da applicarsi mediante procedimento subordinato alla richiesta delle competenti autorità, secondo le norme che verranno all'uopo stabilite) a carico dei genitori o tutori dei giovani i quali, prima della leva fascista, non adempiano agli obblighi dell'istruzione pre-militare, nonchè a carico dei direttori di azienda o datori di lavoro, in genere, i quali, in qualsiasi guisa, impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi pre-militari ai propri dipendenti.

Art. 12.

Il Capo del Governo emanerà le norme necessarie per l'applicazione della presente legge, di concerto coi Ministeri militari e con quello delle finanze, qualora riflettano materia che rientri nella competenza di detto Ministero, e d'intesa col Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato a portare a tutte le norme legislative vigenti le modificazioni rese necessarie dalle disposizioni contenute nella presente legge ed a compilare eventualmente nuovi testi unici delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e delle disposizioni legislative sulla leva

marittima, introducendovi ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 31 dicembre 1934-XIII, n. 2151.
Istituzione dell'istruzione post-militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'istruzione post-militare è obbligatoria per i sottufficiali e militari di truppa in congedo fino al compimento del trentaduesimo anno di età.

Sarà attuata gradatamente in relazione alle possibilità di istituzione di appositi corsi nelle singole località.

Art. 2.

L'istruzione post-militare si svolge:

a) di massima nei giorni festivi, in condizioni di tempo e di luogo e con le modalità e programmi che saranno stabiliti dai competenti Ministeri militari, sentito il parere dell'Ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione;

b) con richiami di durata adeguata per le armi a larga e complessa specializzazione (come la Regia marina), o per rinforzare le unità delle Forze armate partecipanti a speciali esercitazioni.

Art. 3.

L'istruzione post-militare ha carattere essenzialmente pratico ed è affidata alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, col concorso di quadri e di mezzi dei singoli Ministeri interessati, e secondo i programmi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente.

Nei limiti delle rispettive possibilità saranno chiamati a cooperare alla preparazione post-militare tutti quegli enti statali e parastatali (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Tiro a segno nazionale, Opera nazionale Dopolavoro, ecc.) che per la loro precedente organizzazione siano in grado di contribuirvi validamente.

Art. 4.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri militari, sentito il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, saranno stabilite ammende a carico degli inadempienti all'obbligo di cui all'art. 1 e dei datori di azienda o datori di lavoro in genere che, in qualsiasi guisa impediscano od ostacolino ai propri dipendenti la frequenza dei corsi post-militari.

Art. 5.

Secondo le disposizioni che emaneranno i competenti Ministeri militari, i militari in congedo che avranno partecipato con profitto ai corsi di istruzione post-militare:

a) potranno usufruire o della totale dispensa dai richiami alle armi per istruzione o di una adeguata riduzione di durata di tali richiami;

b) saranno preferiti ed agevolati nelle promozioni.

Art. 6.

È data facoltà ai Ministeri militari di emanare, d'intesa con il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e di concerto col Ministero delle finanze, qualora riflettano materia che rientri nella competenza del detto Ministero, tutte le disposizioni esecutive necessarie per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a portare a tutte le norme legislative vigenti le modificazioni rese necessarie dalle disposizioni contenute nella presente legge ed a compilare eventualmente nuovi testi unici delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e delle disposizioni legislative sulla leva marittima, introducendovi ogni altra norma d'integrazione, di complemento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 31 dicembre 1934-XIII, n. 2152.
Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dell'anno scolastico 1934-35 è istituito per gli alunni maschi delle scuole medie governative, pareggiate e parificate. delle Università e degli Istituti superiori l'insegnamento di « cultura militare ».

Tale insegnamento sarà integrato da escursioni ed esercitazioni pratiche.

Con successivo provvedimento sarà disposto nei riguardi delle scuole private.

Art. 2.

L'insegnamento di cultura militare è di tre gradi, ed è impartito:

a) per il 1° grado: nella terza classe delle scuole medie inferiori (ginnasio, corso inferiore d'istituto magistrale, corso inferiore di istituto tecnico, scuola secondaria di avviamento professionale, scuola d'arte triennale, corso inferiore del conservatorio di musica) e nell'ultima classe della scuola d'arte biennale;

b) per il 2° grado: nella prima e seconda classe del liceo classico, nella seconda e terza classe del liceo scientifico, del corso superiore d'istituto magistrale e d'istituto tecnico, dell'istituto d'arte e del liceo artistico e nella prima e seconda classe del corso superiore del conservatorio di musica;

c) per il 3° grado: in un corso biennale presso le Università e gli Istituti superiori.

Art. 3.

L'insegnamento di cultura militare si svolge in venti ore complessive per ciascuno degli anni scolastici di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

a) L'insegnamento di 1° grado mira a fornire nozioni elementari di cultura militare ai giovani chiamati a disimpegnare funzioni di graduati e di specialisti nelle Forze Armate dello Stato.

Tali nozioni si riferiscono a:

le Forze armate — come sono costituite ed armate — i loro compiti;

i principali caratteri del terreno dal punto di vista militare: come si rappresenta il terreno, come si legge una carta topografica;

i fatti più salienti della nostra guerra vittoriosa 1915-18.

b) L'insegnamento biennale di 2° grado mira a fornire al giovane quelle nozioni di cultura militare che sono indispensabili a chi è chiamato a disimpegnare le funzioni di ufficiale di complemento.

Nel primo anno:

si farà cenno, in un quadro sintentico, dell'evoluzione degli ordinamenti militari in relazione con quelli politici, sociali economici e con lo spirito pubblico nazionale;

si concluderà con un esame comparativo delle Forze armate dei principali Stati moderni.

Nel secondo anno:

si forniranno nozioni elementari sulle armi e sul tiro;

si esporranno i caratteri geografici militari dei nostri confini terrestri e marittimi con esemplificazioni storiche ed in relazione con la difesa dello Stato italiano;

si illustrerà a grandi linee la funzione decisiva dell'Italia nel conflitto mondiale 1914-18.

c) L'insegnamento di 3° grado biennale è impartito agli studenti delle Università e degli Istituti superiore d'istruzione, i quali saranno chiamati, ai fini militari, a prestare la loro opera quali capi, organizzatori o specializzati.

Nel primo anno si studia la preparazione militare di uno Stato moderno con qualche cenno storico.

Nel secondo anno « come si inizia, si svolge e si risolve la guerra di oggi » mettendo in luce l'azione delle diverse Forze armate considerate da prima separatamente, poi nella loro necessaria armonizzazione.

Art. 5.

I programmi particolareggiati di insegnamento sopra indicati saranno stabiliti dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, sentito il parere dell'Ispettorato generale per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione.

Art. 6.

L'insegnamento di cultura militare è obbligatorio.

Gli alunni delle scuole medie non possono conseguire la promozione o la ammissione a classe superiore o il diploma finale di studi se non ricevono un attestato di aver seguito con profitto il corso d'insegnamento di cultura militare.

Gli studenti delle Università e degli Istituti superiori non possono essere ammessi agli esami di laurea o di diploma se non dimostrino di aver frequentato con profitto il corso d'insegnamento di cultura militare.

Art. 7.

L'insegnamento di cultura militare è affidato ad ufficiali in servizio permanente effettivo o in congedo delle varie Forze armate, designati dai rispettivi Ministri competenti, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Le eventuali retribuzioni per gli ufficiali delle categorie in congedo saranno stabilite dai Ministri militari di concerto con quello per le finanze in relazione alle ore di insegnamento, al grado della scuola e agli ordinamenti scolastici vigenti.

Le spese per i predetti ufficiali saranno a carico dei Ministeri militari, da cui essi rispettivamente dipendono.

Art. 8.

Disposizioni transitorie.

Per l'anno 1934-35 l'insegnamento di cultura militare sarà limitato per il 2° ed il 3° grado, ai primi anni del biennio di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934-XII, n. 2153.

Inclusione dell'abitato di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, tra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, limitatamente alla zona sud-est del capoluogo segnata in giallo sull'annessa planimetria vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 40 — MANCINI.

N.B. — La pianta della planimetria sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1934-XIII, n. 2154.
Modifica dell'art. 6 della legge 19 luglio 1929, n. 1416, concernente l'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 della legge 19 luglio 1929, n. 1416, concernente l'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro con sede in Milano;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito in legge 29 giugno 1933, n. 860, che, provvedendo all'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, dispone, a decorrere dal 1° luglio 1933, lo scioglimento dei sindacati volontari di mutua assicurazione, lasciando sussistere unicamente i sindacati mutui obbligatori per l'esercizio dell'assicurazione contro gli infortuni degli addetti ai trasporti marittimi ed alla pesca marittima;
Ritenuto che con la conseguente messa in liquidazione dei detti sindacati volontari di mutua assicurazione sono venuti a mancare il titolo giuridico e la ragione giustificativa della rappresentanza assegnata a tali enti in seno al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro;
Considerata pertanto la necessità che la suddetta rappresentanza debba essere limitata ai citati sindacati mutui obbligatori per l'assicurazione contro gli infortuni degli addetti ai trasporti marittimi ed alla pesca marittima costituiti a norma degli articoli 26, 27 e 28 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51;
Visto l'art. 14 della predetta legge 19 luglio 1929, n. 1416, che dà facoltà di modificare l'ordinamento dell'Istituto mediante decreto Reale;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla disposizione contenuta nella lettera *c*) dell'art. 6 della legge 19 luglio 1929, n. 1416, è sostituita la seguente: «di due rappresentanti degli enti mutui assicuratori, e cioè uno per le Casse mutue esercenti l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura ed uno per i sindacati mutui obbligatori costituiti a norma degli articoli 26, 27 e 28 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per l'assicurazione contro gli infortuni degli addetti ai trasporti marittimi ed alla pesca marittima ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934-XIII, n. 2155.
Aggiunta dell'abitato di Episcopia, in provincia di Potenza, a quelli da consolidare a cura dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Potenza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Episcopia, in provincia di Potenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934-XIII, n. 2156.
Aggiunta dell'abitato di Acerenza, in provincia di Potenza, a quelli da consolidare a cura dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Potenza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Acerenza, in provincia di Potenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 41. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 gennaio 1935-XIII.
Agevolazioni alle maestranze migranti dal Regno sulle coste della Libia per essere impiegate nella pesca del tonno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 358;
Considerata l'opportunità di concedere speciali agevolazioni all'industria delle tonnare e del mercato del tonno sott'olio secondo le determinazioni adottate dalla Corporazione della zootecnia e della pesca;
Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 441;
Sulla proposta del Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;

Decreta:

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna è autorizzato a concedere alle maestranze che si trasferiscono dai porti di armamento sulle coste della Libia per essere impiegate nella pesca del tonno, le stesse agevolazioni e le stesse provvidenze assistenziali concesse ai gruppi di lavoratori migranti nel Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(180)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1934-XIII.
Approvazione dello statuto sul riordinamento del Reale Aero Club d'Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 106 dello statuto del Reale Aero Club d'Italia, approvato con R. decreto 13 gennaio 1931, n. 298;
Visto il proprio decreto 25 luglio 1931, col quale fu nominato presidente del Reale Aero Club d'Italia l'on. Marcello Diaz, Duca della Vittoria, deputato al Parlamento;
Visto il proprio decreto 31 marzo 1934 con cui sono stati conferiti, fra l'altro, all'on. Marcello Diaz, per la durata di sei mesi, i poteri attribuiti dallo statuto al congresso;
Visto il proprio decreto 1° ottobre 1934 col quale sono stati prorogati fino al 31 dicembre i poteri di cui al precedente comma;
Vista la deliberazione 22 dicembre 1934 in virtù della quale l'on. Marcello Diaz, presidente del Reale Aero Club d'Italia, con i poteri del congresso, ha proposto modifiche a riforma del vigente statuto del Reale Aero Club d'Italia;

Decreta:

È approvato l'annesso statuto sul riordinamento del Reale Aero Club d'Italia.

Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: MUSSOLINI.

Statuto del Reale Aero Club d'Italia.

GENERALITÀ.

Art. 1.

Il Reale Aero Club d'Italia (R.Ae.C.I.), che deriva per successive trasformazioni dalla « Società Aeronautica Italiana », sorta nel marzo del 1904, riunisce in federazione tutte le associazioni ed enti che in Italia si occupano di aeronautica nelle varie estrinsecazioni.

Il R.Ae.C.I. è l'unico organo nazionale di propaganda, attività e di associazione aeronautica civile, riconosciuto dallo Stato ed è il solo rappresentante in Italia, nelle Colonie e negli altri Possedimenti del Regno, della Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e dell'Italia nella F.A.I.

Art. 2.

L'Ente morale denominato « Reale Aero Club d'Italia » ha la sede centrale in Roma ed ha per suoi organi periferici, ove creda necessari istituirli, le sedi provinciali, le sezioni autonome e le sezioni nel territorio del Regno, le sedi coloniali e le sezioni autonome coloniali nelle Colonie e nei Possedimenti italiani e le delegazioni e rappresentanze nelle località dell'Estero.

Art. 3.

La denominazione di Aero Club da sola, o accompagnata da attributi o qualifiche, è riservata solamente al Reale Aero Club d'Italia.

DEGLI SCOPI DEL REALE AERO CLUB D'ITALIA.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il R.Ae.C.I.:

1° coordina e disciplina l'opera degli enti federati;

2° patrocina e tutela gli interessi aeronautici nei diversi campi di attività sportiva, turistica e di propaganda in Italia e all'estero;

3° diffonde la cultura aeronautica con conferenze e con altre provvidenze a carattere culturale;

4° collabora con le Autorità locali e centrali nello studio e nella risoluzione dei problemi che interessano lo sviluppo dell'aeronautica civile, sia sportiva che turistica;

5° esercita il potere sportivo aeronautico con il promuovere, organizzare e dirigere direttamente gare e manifestazioni aeronautiche, nazionali ed internazionali, con il controllare il movimento sportivo nazionale, con l'esaminare ed approvare i programmi e i regolamenti di ogni pubblica manifestazione di carattere aeronautico, controllandone lo svolgimento, come gare, concorsi, esposizioni, riunioni di propaganda e culturali, organizzate dai suoi organi periferici o da altri Enti federati o non federati;

6° favorisce lo sviluppo del turismo aereo nazionale e promuove quello straniero in Italia;

7° favorisce la cultura aeronautica specialmente nella classe giovane, facilitando lo studio e la divulgazione dei problemi relativi all'aeronautica, anche mediante l'istituzione di scuole civili di pilotaggio opportunamente attrezzate per la formazione di piloti di 1°, 2°, 3° grado;

8° controlla ed omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della F.A.I.;

9° promuove lo sviluppo del volo a vela; controlla tecnicamente le scuole di volo a vela e rilascia per delega del Ministero dell'aeronautica gli attestati *A* e *B* di pilota di aliante libratore; tiene il registro matricolare degli alianti libratori e provvede alle operazioni relative alla loro immatricolazione;

10° promuove la propaganda aeronautica attraverso la istituzione di Aerocentri da turismo;

11° raccoglie il materiale bibliografico, storico e statistico dell'Aeronautica civile;

12° funziona da arbitro, a richiesta delle parti, per dirimere questioni e interessi nel campo aeronautico;

13° ha la facoltà di gestire, con la propria organizzazione amministrativa e tecnica, eventuali servizi di esazione di tasse ed altri incarichi che, nel campo dell'aeronautica civile, potessero essergli affidati dal Governo e da Enti pubblici.

DEGLI ENTI FEDERATI.

Art. 5.

Il Reale Aero Club d'Italia comprende le seguenti associazioni ed enti federati:

a) Pionieri dell'aeronautica;

b) Associazione italiana d'aerotecnica;

c) società ed aziende di aeronavigazione;

d) società, aziende e ditte iscritte nell'Albo dei fornitori del Ministero dell'aeronautica;

e) associazioni o fondazioni che abbiano per iscopo lo svolgimento di attività aeronautiche sportive, turistiche, didattiche e propagandistiche e che esplichino le proprie attività nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti italiani.

Art. 6.

Le associazioni di cui agli alinea *a*) e *b*) dell'art. 5 versano al Reale Aero Club d'Italia una quota di federazione fissa annua di L. 50.

Gli enti di cui all'alinea *c*) dell'art. 5 versano al Reale Aero Club d'Italia una quota annua fissa di federazione di L. 10.000.

Gli enti di cui all'alinea *d*) dell'art. 5 versano al Reale Aero Club d'Italia:

1° se società od aziende industriali d'aeronautica (comprese le scuole) una quota annua fissa di federazione di L. 3000;

2° se società od aziende commerciali d'aeronautica una quota annua fissa di federazione di L. 2000;

3° tutte le altre società, aziende o ditte, che non possono essere comprese tra quelle sopracitate ai paragrafi 1° e 2°, iscritte nell'albo dei fornitori del Ministero dell'aeronautica, una quota annua fissa di federazione di L. 500.

Le associazioni di cui all'alinea *e*) dell'art. 5 versano al R.Ae.C.I. una quota fissa annua di federazione di L. 100, ed i loro soci debbono essere iscritti ad una sede o sezione autonoma del R.Ae.C.I. almeno come soci ordinari.

Tutti gli enti di cui agli alinea *c*) e *d*) dell'art. 5, oltre alla quota annua fissa di federazione sopra indicata, versano al R.Ae.C.I. una quota supplementare annua che sarà fissata dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I. in proporzione della loro importanza.

Le quote fisse e supplementari di federazione delle associazioni e degli enti di cui all'art. 5 debbono essere versate al Reale Aero Club d'Italia nel primo bimestre di ciascun anno.

Art. 7.

Le domande di federazione per le società, aziende e ditte di cui gli alinea *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 5 devono essere indirizzate al Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I. accompagnate dall'importo della intera quota fissa annuale di cui al precedente art. 6, qualunque sia l'epoca dell'annata in cui è fatta la domanda.

Tuttavia il pagamento fatto dopo il 28 ottobre potrà valere, se è richiesto nella domanda, per l'anno successivo.

Per gli enti di cui agli alinea *c*) e *d*) dell'art. 5 la quota supplementare annua di federazione verrà pagata, per la prima volta, subito dopo che sarà stata stabilita dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

Le associazioni di cui all'alinea *e*) dell'art. 5 devono presentare, unitamente alla domanda di federazione gli statuti ed i regolamenti sociali. Il Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I. esamina ed approva gli statuti ed i regolamenti sociali ad essi allegati, i quali non potranno successivamente subire modifiche, variazioni od aggiunte se non con l'approvazione preventiva del Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

Nel caso in cui il Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I., a suo insindacabile giudizio, non credesse di accogliere la domanda di federazione, sarà provveduto al rimborso della intera quota versata.

Art. 8.

Le associazioni e gli enti federati hanno diritto:

a) al diploma di federazione;

b) a tutte le pubblicazioni eventualmente edite dal Reale Aero Club d'Italia in ragione di una copia ogni quota intera di L. 500 di contributo globale annuo di federazione;

c) all'assistenza ed appoggio morale in tutte le manifestazioni a carattere aviatorio che intendessero organizzare.

Potranno essere rappresentate in seno alle eventuali commissioni di categoria.

Art. 9.

Le associazioni federate di cui all'art. 5 alinea *a*), *b*) ed *c*) si obbligano a:

a) presentare ogni anno rispettivamente entro il 31 marzo ed il 31 dicembre i propri bilanci, consuntivo e preventivo approvati dai loro organi competenti;

b) presentare entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco dei propri soci;

c) non accettare rapporti con associazioni ed enti non federati al Reale Aero Club d'Italia;

d) non accettare tra i propri soci i membri radiati e squalificati dal R.Ae.C.I. o dai suoi enti federati;

e) non partecipare a manifestazioni non autorizzate o riconosciute dal R.Ae.C.I.;

f) sottoporre all'approvazione del presidente del Reale Aero Club d'Italia i programmi di tutte le varie attività che intendono svolgere.

Art. 10.

La qualità di associazione e di ente federato si perde:

a) per lo scioglimento dell'associazione o dell'ente;

b) per la radiazione pronunziata dal Consiglio di presidenza;

c) per gli enti di cui l'art. 5, alinea *d*) per dimissioni, che possono essere presentate soltanto quando non siano più compresi nell'Albo dei fornitori del Ministero dell'aeronautica.

La radiazione e le dimissioni importano la decadenza dei diritti di associazione o di enti federati.

Art. 11.

Le associazioni ed enti di cui l'art. 5 alinea *a*), *b*) ed *c*), qualora non adempiano agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 possono essere passibili del pagamento di una multa la cui entità sarà fissata, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

Qualora persistessero nell'inadempienza può essere pronunciata nei loro riguardi la sospensione, per un tempo determinato, e nei casi più gravi la radiazione dall'elenco degli enti federati al R.Ae.C.I.

DEI SOCI.

Art. 12.

Il R.Ae.C.I. comprende le seguenti categorie di soci:

a) soci d'onore;

b) soci benemeriti;

c) soci ordinari;

d) soci aderenti;

e) soci temporanei.

Art. 13.

Sono soci d'onore coloro che per l'alto posto che occupano, per la fama acquistata nel campo politico, delle lettere, della scienza e delle arti e per benemerenze nel campo dell'aeronautica o verso il Reale Aero Club d'Italia, siano meritevoli di tale riconoscimento.

I soci d'onore vengono nominati dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I. e non sono tenuti al pagamento di alcun contributo sociale pur godendo di tutti i benefici previsti per i soci ordinari.

I soci d'onore sono soci di diritto delle sedi provinciali, coloniali, sezioni autonome, sezioni e delegazioni della località in cui risiedono.

Art. 14.

Sono soci benemeriti tutti coloro i quali versano una volta tanto al Reale Aero Club d'Italia o per esso, ad una delle sue sedi provinciali, coloniali, sezioni autonome o sezioni la somma di L. 2000.

Possono diventare soci benemeriti tutti i Comuni d'Italia che provvedano a versare al R.Ae.C.I. o ad una delle sue sedi provinciali, sezioni autonome o sezioni, una quota annua non inferiore a L. 500.

I soci benemeriti, oltre ad eventuali provvidenze a loro favore, godono gli stessi benefici concessi ai soci ordinari.

Art. 15.

I soci d'onore ed i soci benemeriti del R.Ae.C.I. vengono iscritti, ognuno per la propria categoria, su di un albo tenuto presso la sede centrale del R.Ae.C.I.

Identico registro vien tenuto dalle sedi provinciali, coloniali, sezioni autonome, sezioni e delegazioni nelle cui località risiedono i predetti soci.

Art. 16.

All'entrata in vigore del presente statuto, la categoria dei soci fondatori, esistente a norma dei precedenti statuti, verrà fusa nella categoria dei soci benemeriti.

Art. 17.

I soci ordinari, pagano alla propria sede provinciale, coloniale, sezione autonoma o sezione, una quota annuale proporzionale ai benefici offerti dalla sede o sezione presso cui sono iscritti.

Tale quota sarà fissata dal Consiglio direttivo delle sedi provinciali e coloniali o dai delegati delle sezioni autonome ed approvata dal presidente del R.Ae.C.I.

Il personale navigante allenando, iscritto nella Riserva aeronautica, il personale in congedo della Regia aeronautica, non navigante, gli ufficiali in S.P.E. della Regia aeronautica sono iscritti tra i soci ordinari pagando la quota fissa annua di L. 30.

I soci ordinari hanno diritto:

1° ad assumere cariche sociali;

2° al godimento di tutti i benefici assistenziali organizzati dalle sedi e sezioni;

3° al periodico eventualmente edito dal R.Ae.C.I.;

4° ad un forte sconto sulle altre eventuali pubblicazioni;

5° a frequentare i locali delle sedi e sezioni;

6° a partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dalle sedi, dalle sezioni e dalla sede centrale;

7° a godere di tutti i vantaggi e facilitazioni che il R.Ae.C.I. potrà offrire.

Art. 18.

Sono soci aderenti:

a) tutti coloro che versano una quota fissa annua di L. 25;

b) gli avanguardisti, i giovani fascisti e gli appartenenti al G.U.F. che pagano alla propria sede o sezione la quota fissa annua di L. 15;

c) i balilla che pagano una quota fissa annua di L. 8.

I soci aderenti hanno diritto:

1° ad una delle pubblicazioni edite eventualmente dal R.Ae.C.I., scegliendo per i soci di cui l'alinea *c*) quella più adatta alla loro giovane età;

2° a partecipare, per i soci di cui gli alinea *a*) e *b*), alle sezioni e scuole di volo a vela;

3° a partecipare, per i soci di cui gli alinea *b*) e *c*), alle sezioni e scuole per aeromodellisti;

4° ad alcuni dei vantaggi e facilitazioni offerti ai soci ordinari.

Art. 19.

Sono soci temporanei gli stranieri che non abbiano la loro abituale dimora nel Regno. Essi pagano una quota semestrale fissa di L. 50 ed hanno gli stessi diritti dei soci ordinari, ma non possono assumere cariche sociali.

Art. 20.

I soci delle associazioni od enti federati di cui all'articolo 5 alinee *a*) *b*), possono richiedere di entrare a far parte del R.Ae.C.I. in qualità di soci ordinari pagando la quota fissa annuale di L. 30, se residenti nel Regno, e di L. 50, se residenti all'estero.

Art. 21.

Tutti coloro i quali, risiedendo all'estero, desiderino diventare soci del R.Ae.C.I. possono iscriversi presso la delegazione dello Stato estero del quale sono ospiti, in una delle categorie « benemeriti », « ordinari », « aderenti ».

Le quote fisse da pagarsi dai soci all'estero sono identiche a quelle pagate dai soci regnicoli, con un eventuale supplemento di quota che sarà fissato singolarmente per ogni delegazione dal presidente del R.Ae.C.I.

Art. 22.

Chiunque desidera far parte del R.Ae.C.I. in una qualunque delle categorie di soci, deve presentare alla Presidenza della sede provinciale o coloniale, alla sezione autonoma, alla sezione o alla delegazione, nella cui giurisdizione è posta la sua residenza, domanda controfirmata da due soci.

Sulla domanda decide:

a) il Consiglio direttivo della sede provinciale o coloniale per le proprie domande e per quelle presentate alle sezioni dipendenti;

b) il delegato del R.Ae.C.I. per le domande presentate alle sezioni autonome;

c) il delegato del R.Ae.C.I. per le domande presentate alle delegazioni.

La Presidenza della sede, il delegato della sezione autonoma o il delegato della delegazione possono, a loro giudizio, non ammettere il candidato.

Contro tale decisione può il richiedente presentare motivato ricorso al Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I. il quale decide inappellabilmente.

I soci ordinari ed aderenti, in caso di trasferimento e sempre quando siano in regola con i pagamenti, entrano di diritto a far parte della sede provinciale, coloniale, sezione autonoma, sezione, delegazione nella cui giurisdizione è compresa la loro nuova residenza. Hanno però il dovere di notificare il loro trasferimento alla sede o sezione che abbandonano.

Art. 23.

La quota di associazione per le varie categorie di soci è identica per qualsiasi epoca dell'anno venga presentata la domanda di ammissione.

Le domande e i versamenti delle quote fatte dopo il 28 ottobre di ogni anno saranno valide per l'anno successivo.

Art. 24.

Il Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I. può provvedere alla radiazione dei soci qualora essi abbiano svolta opera dannosa o contraria al R.Ae.C.I. o per altri gravi motivi.

L'avvenuta radiazione del socio può esser resa nota mediante speciale accenno nella pubblicazione ufficiale del Reale Aero Club d'Italia.

Art. 25.

Le dimissioni da socio debbono essere inviate con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, alla sede o sezione di appartenenza non oltre il 28 ottobre di ogni anno, trascorso il quale termine il socio è obbligato per tutta l'annualità successiva al pagamento della quota di associazione.

La sede o sezione deve dare comunicazione delle avvenute dimissioni del socio alla sede centrale.

Art. 26.

La radiazione o le dimissioni importano immediata decadenza di ogni diritto già acquistato dal socio.

Art. 27.

Il presidente del R.Ae.C.I. ha facoltà di affiliare gli alberghi che diano affidamento di serietà e che si impegnino a concedere particolari facilitazioni ai soci.

La quota di affiliamento è di L. 50 annue e dà diritto a tenere esposta una targa di affiliamento, che sarà venduta esclusivamente dalla sede centrale, ed a ricevere il periodico eventualmente edito dal R.Ae.C.I.

DELLA SEDE CENTRALE.

Art. 28.

Gli organi che nella sede centrale amministrano il patrimonio sociale, presiedono tutte le attività dell'ente, dirigono, autorizzano, controllano le attività e le amministrazioni degli organi periferici (sedi provinciali e coloniali, sezioni autonome, sezioni autonome coloniali, sezioni, delegazioni, rappresentanze) e ne coordinano il lavoro inerente, sono:

a) il Consiglio di presidenza;

b) la Presidenza.

DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.

Art. 29.

Il Reale Aero Club d'Italia è retto direttamente ed unicamente dal Consiglio di presidenza formato da:

a) il presidente del R.Ae.C.I.;

b) il vice presidente;

c) cinque consiglieri nominati dal presidente e scelti fra i soci d'onore, benemeriti ed ordinari del R.Ae.C.I.;

d) un rappresentante del Ministero dell'aeronautica;

e) il segretario generale;

f) tre sindaci, con voto consultivo.

Il presidente può anche fare assistere a sedute del Consiglio di presidenza, senza diritto a voto, i presidenti delle varie commissioni o persone specificatamente tecniche in determinati argomenti su cui il Consiglio deve decidere.

Il presidente, il vice presidente, i cinque consiglieri, il rappresentante del Ministero dell'aeronautica, il segretario generale, quando non disimpegni le funzioni di direttore degli uffici, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il segretario del Consiglio è il segretario generale del R.Ae.C.I.

Art. 30.

Il Consiglio di presidenza si riunisce di regola ogni tre mesi presso la sede centrale di Roma per invito del presidente, a cui ne spetta la presidenza.

Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono valide quando ad esse intervengono non meno di sette dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Qualora trattisi di deliberazioni riguardanti il patrimonio sociale sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti.

I verbali delle sedute del Consiglio di presidenza devono essere firmati dal presidente, dal segretario generale e da due dei membri presenti.

Art. 31.

Il Consiglio di presidenza è investito di tutti i poteri deliberativi atti a conseguire gli scopi sociali. Esso provvede:

a) a determinare le linee generali dell'indirizzo e dell'azione da conferire all'ente;

b) a deliberare sull'ammissione degli enti che domandano di essere federati ed approvarne gli statuti ed i regolamenti e a stabilire, secondo la loro importanza, le quote supplementari annue di federazione, a sensi dell'articolo 6, penultimo capoverso;

c) a controllare e a vigilare l'andamento generale e l'amministrazione dell'ente e a curare la conservazione del patrimonio sociale, approvando il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

d) ad approvare i regolamenti organici amministrativi e contabili necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi e per l'esplicazione delle diverse attività dell'ente;

e) a deliberare sulla istituzione, classificazione e giurisdizione territoriale delle sedi provinciali e delle sezioni autonome e sulla costituzione delle delegazioni e rappresentanze, e a vigilarne e controllarne il funzionamento, approvando i relativi bilanci preventivi e le eventuali variazioni, nonchè i conti consuntivi;

f) ad autorizzare gli impegni di carattere finanziario che i presidenti delle sedi provinciali ed i delegati delle sezioni autonome contraggono oltre i limiti degli stanziamenti fissati nei singoli bilanci preventivi delle sedi e delle sezioni autonome;

g) a stabilire le direttive di massima del programma generale delle attività sportive aeronautiche e delle altre varie attività aeree;

h) a nominare i soci d'onore;

i) a nominare il sindaco;

l) a costituire le Commissioni centrali di categoria, stabilendone il funzionamento e le competenze e a ratificare le nomine e le revoche dei presidenti e dei membri della Commissione sportiva centrale e delle Commissioni centrali permanenti;

m) a stabilire eventuali quote d'iscrizione e quote annuali per l'iscrizione sul registro nazionale degli aeromobili da diporto;

n) a stabilire la ripartizione delle quote dei soci tra la sede centrale, le sedi provinciali, coloniali, sezioni autonome, sezioni e delegazioni;

o) a stabilire i distintivi e le tessere;

p) a stabilire le penalità di cui all'art. 11 e ultimo capoverso dell'art. 44;

q) a radiare i soci resisi indegni di appartenere al R.Ae.C.I.;

r) a giudicare sulle domande di associazione respinte dalle sedi provinciali e coloniali, dalle sezioni autonome e dalle delegazioni, in seguito ai ricorsi presentati dagli interessati stessi;

s) a delegare il potere sportivo aeronautico nazionale alla Commissione sportiva centrale;

t) a compilare il regolamento per il presente statuto.

DELLA PRESIDENZA.

Art. 32.

La Presidenza di cui è capo il presidente del R.Ae.C.I. è composta:

a) del vice presidente;

b) del segretario generale;

c) degli ispettori centrali tecnici ed amministrativi;

d) di tre sindaci;

e) della Commissione sportiva centrale;

f) delle Commissioni centrali permanenti;

g) delle eventuali Commissioni centrali di categoria.

Del presidente.

Art. 33.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per l'aeronautica:

a) è investito della rappresentanza dell'ente a tutti gli effetti giuridici e morali;

b) ne dirige e sovraintende ogni attività;

c) convoca e presiede il Consiglio di presidenza;

d) provvede all'esecuzione di tutti i deliberati del Consiglio di presidenza: in casi di urgenza delibera anche su questioni di competenza del Consiglio, salvo a chiedere ratifica nelle successive adunanze di esso;

e) provvede alla gestione amministrativa dell'ente:

f) ha la firma per tutte le operazioni finanziarie che impegnino l'ente, firma che può delegare ad altri, qualora lo ritenga opportuno;

g) ordina le ispezioni ordinarie e straordinarie;

h) ordina le spese che occorrono per l'ordinaria amministrazione dell'ente e provvede a preparare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

i) nomina i cinque consiglieri appartenenti al Consiglio di presidenza e gli ispettori centrali tecnici ed amministrativi;

l) nomina i presidenti delle sedi provinciali e coloniali, i delegati e i segretari delle sezioni autonome e delle delegazioni ed i rappresentanti;

m) controlla le amministrazioni delle sedi provinciali e sezioni autonome, delle sezioni e delegazioni sia direttamente che a mezzo degli ispettori centrali amministrativi;

n) provvede, dietro designazione dei presidenti delle sedi, alle nomine dei membri del Consiglio direttivo e delle altre cariche sociali delle sedi stesse; accetta le dimissioni e provvede alla eventuale sospensione o revoca di tutte le cariche sociali delle sedi provinciali e coloniali, delle sezioni autonome, delegazioni e rappresentanze e può ordinare ai presidenti delle sedi provinciali e coloniali di revocare i delegati delle sezioni dipendenti;

o) nomina il presidente ed i membri della Commissione sportiva centrale, delle Commissioni centrali permanenti, e delle eventuali Commissioni centrali di categoria e ne controlla l'operato;

p) può prendere parte di diritto alle sedute delle sopradette Commissioni centrali e può assistere alle sedute dei Consigli direttivi delle sedi provinciali;

q) approva le deliberazioni della Commissione sportiva centrale;

r) approva il calendario aeronautico dell'annata e ne dà notizia al Consiglio di presidenza;

s) si serve delle Commissioni centrali permanenti come di organi consultivi per le risoluzioni di quei problemi che ritiene opportuno sottoporre al loro esame, secondo la loro specifica competenza;

t) stipula e firma i contratti d'impiego del segretario generale, qualora questi assuma le funzioni di direttore degli uffici, quelli eventuali degli ispettori centrali e quelli di tutti i funzionari ed impiegati della sede centrale;

u) fissa i supplementi di quota per i soci delle delegazioni, approva le quote di associazione per i soci ordinari stabilite dalle sedi provinciali e coloniali e dalle sezioni autonome, e decide sulle domande di affiliamento presentate dagli alberghi;

v) vigila le attività aeronautiche degli enti federati di cui all'art. 5, alinea *a*), *b*) ed *e*).

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La funzione di presidente del Reale Aero Club d'Italia è gratuita. Al presidente sono rimborsate le eventuali spese di rappresentanza e di viaggio fatte per incarico dell'ente.

Del vice presidente.

Art. 34.

Il vice presidente è nominato con decreto del Ministro per l'aeronautica, su proposta del presidente del R.Ae.C.I.

Esercita i poteri del presidente del R.Ae.C.I. per delega di questi, durante le sue temporanee assenze.

Il vice presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La funzione di vice presidente è gratuita. Al vice presidente sono rimborsate le eventuali spese di rappresentanza e di viaggio fatte per conto dell'ente.

Del segretario generale.

Art. 35.

Il segretario generale è nominato con decreto del Ministro per l'aeronautica, su proposta del presidente del R.Ae.C.I.:

a) è alla immediata dipendenza del presidente del Reale Aero Club d'Italia;

b) sovraintende a tutti gli uffici dell'ente;

c) prepara il materiale di lavoro del Consiglio di presidenza, ne compila e controfirma i verbali, custodisce i documenti;

d) vigila sul comportamento di tutto il personale dipendente dall'ente agli effetti disciplinari, riferendone al presidente del R.Ae.C.I.;

e) coordina il lavoro di tutte le commissioni centrali, alle cui sedute assiste di diritto.

Il segretario generale ha inoltre, tutte le altre funzioni che gli sono delegate dal presidente, comprese quelle di rappresentarlo o di firmare la corrispondenza degli uffici, in sua vece.

Qualora il segretario generale assuma anche le funzioni di direttore degli uffici, il presidente del R.Ae.C.I. determina nei suoi confronti il periodo di nomina ed il trattamento economico spettantegli.

Degli ispettori centrali tecnici ed amministrativi.

Art. 36.

Gli ispettori centrali tecnici ed amministrativi, il cui numero varia a seconda delle necessità, vengono nominati dal presidente del R.Ae.C.I. e sono alle sue immediate dipendenze.

Hanno funzioni esclusivamente ispettive nel campo disciplinare, amministrativo, tecnico ed organizzativo.

Il presidente si serve dell'opera degli ispettori centrali quando lo ritiene opportuno e può anche incaricarli di mansioni rappresentative.

La funzione di ispettore centrale può essere retribuita, ed in tale caso la retribuzione e la durata viene stabilita da apposito contratto firmato dal presidente del R.Ae.C.I.

In ogni caso agli ispettori centrali compete il rimborso spese per viaggi autorizzati fatti per conto dell'ente.

Dei sindaci.

Art. 37.

Il controllo generale della gestione amministrativa e contabile è fatto da tre sindaci, di cui uno è nominato dal Ministero dell'aeronautica, un altro dal Ministero delle finanze ed il terzo dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I., scelto tra i soci d'onore, benemeriti ed ordinari del Reale Aero Club d'Italia.

I sindaci rimangono in carica un anno e possono essere riconfermati.

Essi esaminano gli inventari, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi annuali della sede centrale, coll'ausilio di quelli delle singole sedi provinciali e delle sezioni autonome e presentano le relative relazioni al Consiglio di presidenza.

I registri, la contabilità e in generale tutti gli atti del Reale Aero Club d'Italia devono essere sottoposti ad essi a qualunque richiesta.

Essi possono, in qualsiasi epoca, verificare lo stato di cassa, sia della sede centrale che delle sedi provinciali, delle sezioni autonome e delle sezioni.

Art. 38.

In caso di decesso o di dimissioni di uno dei sindaci, l'organo che lo ha nominato provvede subito a sostituirlo.

Il sindaco di nuova nomina rimane in carica fino alla scadenza degli altri due.

Degli uffici della sede centrale.

Art. 39.

Presso la sede centrale sono costituiti gli uffici per lo svolgimento delle diverse attività statutarie e sociali, ai quali sovraintende il segretario generale del R.Ae.C.I.

L'ordinamento e le attribuzioni degli uffici, sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

Il numero, il grado, la qualità, il trattamento economico le norme disciplinari, gli sviluppi di carriera del personale addetto a tali uffici, sono stabiliti con apposito regolamento organico, approvato dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

Delle Commissioni.

Art. 40.

Il R.Ae.C.I., per raggiungere più efficacemente i suoi scopi, istituisce presso la sede centrale, una Commissione sportiva centrale, delle Commissioni centrali permanenti e si riserva la possibilità di istituire, in caso di necessità, delle Commissioni centrali di categoria.

Della Commissione sportiva centrale.

Art. 41.

La Commissione sportiva centrale è composta di un presidente e di quattro membri nominati tutti dal presidente del R.Ae.C.I. approvati dal Consiglio di presidenza, che durano in carica quattro anni, ma possono essere sostituiti dal presidente previa approvazione del Consiglio di presidenza, quando sia necessario.

Funziona da segretario, senza voto, della Commissione sportiva centrale il capo dell'ufficio sportivo del R.Ae.C.I.

Il presidente del R.Ae.C.I. prende parte di diritto alle sedute della C.S.C. e ne approva le deliberazioni. Assiste di diritto, senza voto, alle sedute della C.S.C. il segretario generale del R.Ae.C.I.

La Commissione sportiva centrale viene radunata dal presidente del R.Ae.C.I. ogni qualvolta lo creda opportuno o per invito dello stesso presidente del C.S.C.

Art. 42.

La Commissione sportiva centrale esercita, per delega del Consiglio di presidenza del Reale Aero Club d'Italia, il potere sportivo aeronautico nazionale ed esplica i suoi poteri direttamente o attraverso le sedi provinciali, coloniali e le sezioni autonome

La Commissione sportiva centrale si serve, per esercitare le sue funzioni, dell'ufficio sportivo della sede centrale del R.Ae.C.I.

Art. 43.

La Commissione sportiva centrale provvede a:

a) coordinare i calendari sportivi aeronautici delle sedi e delle sezioni, esprimendo il proprio parere sull'opportunità o meno del loro svolgimento, disciplinare i programmi delle singole manifestazioni secondo le direttive di massima stabilite dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I., preparare il calendario sportivo aeronautico nazionale dell'annata da sottoporre all'approvazione del presidente del R.Ae.C.I.;

b) approvare i regolamenti di tutte le gare e competizioni sportive aeronautiche e omologarne i risultati;

c) controllare a mezzo dei commissari sportivi e ad omologare i primati nazionali;

d) promuovere e regolare le prove, i concorsi e le gare secondo le norme della Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.);

e) rendere esecutivi in Italia i regolamenti stabiliti dalla F.A.I. e quelli nazionali di propria competenza, vigilandone l'applicazione e l'osservanza;

f) concedere la licenza sportiva internazionale della F.A.I. che riconosce la qualità di concorrente, rilasciare i vari certificati o documenti e curare le rinnovazioni annuali;

g) sovraintendere alla regolare tenuta della lista dei primati nazionali, e tenere intoltre aggiornata la lista dei primati mondiali secondo le comunicazioni ufficiali della F.A.I.;

h) trasmettere al presidente del R.Ae.C.I. dopo averle ratificate, le proposte di nomina fatte dai presidenti delle sedi, dei delegati sportivi, dei commissari sportivi e dei cronometristi ufficiali.

Art. 44.

La Commissione sportiva centrale funziona da giudice di prima istanza per tutte le controversie che sorgano a proposito di manifestazioni sportive aventi luogo in Italia o nelle Colonie, tra i cittadini appartenenti a differenti Paesi rappresentati nella Federazione Aeronautica Internazionale.

Contro i deliberati che risolvono le suddette controversie può farsi appello alla Federazione Aeronautica Internazionale.

La Commissione sportiva centrale funziona, inoltre, come giudice di prima ed ultima istanza nelle stesse condizioni di cui sopra, se gli interessati sono cittadini italiani o assimilati.

In tal caso i suoi deliberati sono definitivi.

Tutte le associazioni e gli enti federati di cui all'art. 5 alinea *a)*, *b)* ed *c)*, nonchè le persone ad essi appartenenti, sono obbligati a provocare le decisioni della Commissione sportiva centrale su tutte le controversie d'indole sportiva. Chiunque contravvenga a tale obbligo, è passibile di multa, sospensione o radiazione dall'ente federale, con deliberazione del Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I. su proposta della Commissione sportiva centrale.

Delle Commissioni centrali permanenti.

Art. 45.

Le Commissioni centrali permanenti sono le seguenti:

a) Commissione centrale di volo a vela;

b) Commissione centrale del turismo aereo;

c) Commissione centrale delle scuole civili di pilotaggio;

d) Commissione centrale tecnica.

Le Commissioni centrali permanenti sono alla diretta dipendenza del presidente del R.Ae.C.I., hanno funzioni esclusivamente consultive e la loro convocazione è fatta dal presidente stesso ogni qualvolta lo riterrà necessario.

Il presidente ed il segretario generale del R.Ae.C.I. assistono di diritto alle sedute ed ai lavori delle Commissioni centrali permanenti.

Della Commissione centrale di volo a vela.

Art. 46.

La Commissione centrale di volo a vela si occupa di tutta la materia riguardante il volo a vela e ne studia i problemi inerenti, prospettando le migliori soluzioni al presidente del R.Ae.C.I

La Commissione centrale di volo a vela esercita il controllo tecnico sulle scuole di volo a vela.

La Commissione centrale di volo a vela è composta di un presidente e di quattro membri, la cui nomina è di competenza del presidente del R.Ae.C.I. e viene ratificata dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

Presidente e membri durano in carica quattro anni, ma possono essere sostituiti dal presidente del R.Ae.C.I. dietro ratifica del Consiglio di presidenza, quando lo ritenesse necessario.

Funziona da segretario, senza voto, il capo dell'ufficio sportivo del R.Ae.C.I. ed il lavoro viene coordinato dall'ufficio sportivo stesso.

Della Commissione centrale del turismo aereo.

Art. 47.

La Commissione centrale del turismo aereo si occupa di tutto ciò che ha attinenza con il turismo aereo, ed è composta da un presidente, nominato dal presidente del R.Ae.C.I. e da quattro membri nominati, due dal presidente del R.Ae.C.I., uno dal Ministero dell'aeronautica ed uno dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda e durano in carica quattro anni. La nomina dei membri di competenza del presidente del R.Ae.C.I. è ratificata dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

Il presidente ed i due membri nominati dal presidente del R.Ae.C.I. possono essere sostituiti quando ciò sia ritenuto necessario, dietro ratifica del Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

È segretario un funzionario del R.Ae.C.I.

Il lavoro della Commissione viene coordinato dal segretario generale del R.Ae.C.I.

Della Commissione centrale delle scuole di pilotaggio.

Art. 48.

La Commissione centrale delle scuole di pilotaggio si occupa di tutti i problemi tecnici e finanziari inerenti le scuole civili di pilotaggio istituite o da istituirsi dal R.Ae.C.I.

Essa è composta dal presidente, nominato dal presidente del R.Ae.C.I. e da quattro membri nominati, due dal presidente del R.Ae.C.I., uno dal Ministero dell'aeronautica ed il quarto dal Ministero delle corporazioni, i quali durano in carica quattro anni.

La nomina dei membri di competenza del presidente del R.Ae.C.I. sarà ratificata dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

Il presidente ed i due membri nominati dal presidente del R.Ae.C.I. possono essere sostituiti quando ciò sia ritenuto necessario, dietro ratifica del Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

Sarà segretario un funzionario del R.Ae.C.I.

Il lavoro della Commissione viene coordinato dal segretario generale del R.Ae.C.I.

Della Commissione centrale tecnica.

Art. 49.

La Commissione centrale tecnica ha l'incarico di dare parere su tutte le questioni di carattere tecnico che le vengano sottoposte dal presidente del R.Ae.C.I. e che riguardino specialmente il progresso dell'aviazione.

Essa è composta di un presidente e di quattro membri nominati dal presidente del R.Ae.C.I. e ratificati dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

Presidente e membri durano in carica quattro anni ma possono essere sostituiti dal presidente del R.Ae.C.I., con la ratifica del Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I., qualora lo ritenga necessario.

Sarà segretario un funzionario del R.Ae.C.I.

Il lavoro della Commissione viene coordinato dal segretario generale del R.Ae.C.I.

Delle Commissioni centrali di categoria.

Art. 50.

Per ogni specifico ramo di interessi aeronautici o che riguardino lo sviluppo del turismo aereo e delle attività di propaganda aerea, potrà essere costituita dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I., una Commissione centrale di categoria, della quale saranno chiamati a far parte, dal presidente del R.Ae.C.I., membri scelti tra le persone maggiormente indicate per la loro specifica competenza nella materia di cui la Commissione stessa dovrà occuparsi.

Le Commissioni centrali di categoria discutono e risolvono tutti gli argomenti e i problemi specifici riguardanti gli interessi delle singole categorie di cui sopra.

Le Commissioni centrali di categoria hanno tutte durata e carattere temporaneo e funzioni esclusivamente consultive.

Art. 51.

Il funzionamento, le competenze ed il numero dei componenti delle Commissioni centrali di categoria, è stabilito caso per caso dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I., che stabilisce anche il tempo entro il quale la Commissione centrale da istituirsi deve funzionare.

Terminato tale periodo di tempo, la Commissione centrale istituita viene senz'altro sciolta.

Il presidente ed il segretario generale del R.Ae.C.I. assistono di diritto alle sedute ed ai lavori delle Commissioni centrali di categoria, delle quali funzionerà da segretario un funzionario del R.Ae.C.I.

Il lavoro delle Commissioni centrali di categoria sarà coordinato dal segretario generale del R.Ae.C.I.

DELLE SEDI PROVINCIALI E SEZIONI AUTONOME.

Art. 52.

Il R.Ae.C.I. potrà istituire di regola, in ogni capoluogo di provincia, quale centro di raccolta dei soci, nonchè quale organo per l'esplicazione pratica delle sue diverse funzioni, una propria sede provinciale od una sezione autonoma.

La istituzione e la classificazione della sede provinciale o della sezione autonoma è fatta dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I., a suo insindacabile giudizio, tenuto conto del numero dei soci, del patrimonio in gestione, delle rendite annue raccolte e concesse in gestione, dell'importanza delle attività che vengono svolte nel campo sportivo, didattico, propagandistico, assistenziale.

Il Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I. può modificare, a suo insindacabile giudizio, d'ufficio o su domanda della sede provinciale o della sezione autonoma interessata, la classificazione, quando le circostanze suddette siano mutate.

Le sedi provinciali e le sezioni autonome sono intitolate ad un aviatore caduto in guerra o nell'adempimento del proprio dovere, e sono singolarmente indicate colla seguente denominazione: « REALE AERO CLUB D'ITALIA » — *Aero Club « (nome del caduto a cui si intitola) »* — oppure: *Sezione Autonoma « (nome del caduto a cui si intitola) »* — di *(nome del luogo di residenza)*.

La giurisdizione territoriale di ogni singola sede provinciale o sezione autonoma sarà fissata dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

Delle sedi provinciali.

Art. 53.

Le sedi provinciali esplicano la loro attività sotto la vigilanza ed il controllo del Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

Sono organi di ciascuna sede provinciale:

a) il presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la sezione aviatori;
d) la Commissione sportiva provinciale;
e) l'ufficio di segreteria.

Fra i soci d'onore dipendenti da una stessa sede provinciale, viene costituito il « Consiglio d'onore » che ha puramente funzione rappresentativa.

Del presidente delle sedi provinciali.

Art. 54.

Il presidente della sede provinciale è nominato dal presidente del R.Ae.C.I.

Esso rappresenta nella circoscrizione territoriale di sua competenza il R.Ae.C.I. Sovraintende al funzionamento della sede e provvede alla sua gestione amministrativa in conformità delle norme statutarie, ha la firma di tutta la corrispondenza degli uffici della sede.

A lui compete specialmente:

a) di dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio di presidenza e del presidente del R.Ae.C.I., nonchè del Consiglio direttivo della sede;

b) di dirigere e controllare tutte le attività ed iniziative che vengono svolte dalla sede;

c) di preparare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della sede;

d) di contrarre gli impegni di carattere finanziario nei limiti dei fondi stanziati nel bilancio preventivo della sede stessa e di chiedere l'autorizzazione al Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I. per quegli impegni che superino i limiti dei detti fondi ;

e) di ordinare le spese occorrenti per l'ordinaria amministrazione della sede, attenendosi scrupolosamente nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo deliberato dal Consiglio direttivo ed approvato dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.;

f) di adottare d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo, salvo a darne ad esso notizia nella sua prima seduta;

g) di proporre al presidente del R.Ae.C.I. i soci che desidera siano nominati membri del Consiglio direttivo e delle altre cariche sociali della sede, nonchè i cronometristi ufficiali;

h) di istituire in quei Comuni, che riterrà adatti, situati nel territorio di giurisdizione della propria sede, le sezioni, chiedendone la ratifica al proprio Consiglio direttivo e dandone poscia notizia al presidente del R.Ae.C.I.;

i) di nominare il delegato delle sezioni dipendenti, che potrà revocare e sostituire, chiedendone la ratifica al Consiglio direttivo;

l) di sovraintendere al funzionamento dell'ufficio segreteria e degli altri uffici della sede, nonchè alla disciplina del personale addetto agli uffici stessi, del quale personale è il capo;

m) di nominare, determinandone le retribuzioni, e revocare e sostituire il personale addetto agli uffici della sede e agli altri eventuali organi od enti dipendenti dalla sede stessa (aerocentri, scuole, ecc.), sottoponendo le determinazioni relative alla ratifica del Consiglio direttivo.

n) di stipulare e firmare il contratto d'impiego del segretario, qualora questi assuma le funzioni di direttore degli uffici della sede e sottoporlo alla ratifica del Consiglio direttivo.

La funzione di presidente della sede provinciale è gratuita, ma possono essergli rimborsate le eventuali spese di rappresentanza e di viaggio sostenute per ragioni delle funzioni stesse.

Del Consiglio direttivo delle sedi provinciali.

Art. 55.

Il Consiglio direttivo della sede provinciale è presieduto dal presidente della sede ed è composto dei seguenti membri:

a) il vice presidente che sostituisce il presidente durante le assenze prolungate;

b) il comandante della sezione aviatori;

c) il delegato sportivo;

d) due consiglieri;

e) il segretario;

f) due revisori dei conti, con voto consultivo.

Il vice presidente, il comandante della sezione aviatori, due consiglieri, il segretario ed i due revisori dei conti sono scelti fra i soci d'onore, benemeriti ed ordinari e vengono nominati dal presidente del R.Ae.C.I. dietro proposta del presidente della sede.

Il comandante della sezione aviatori deve appartenere al personale navigante della Riserva aeronautica.

Il periodo di durata in carica del presidente e dei componenti il Consiglio direttivo delle sedi, eccezione fatta per il delegato sportivo che viene nominato annualmente secondo le norme dell'art. 59 coincide con quello in cui durano in carica i membri del Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

È in facoltà del presidente del R.Ae.C.I., revocare la nomina del presidente e dei soci investiti delle altre cariche della sede, quando concorrano gravi motivi o lo ritenga necessario per migliorare lo sviluppo dell'ente.

Le funzioni dei membri del Consiglio direttivo sono gratuite, ma ad essi possono essere rimborsate le spese sostenute per ragioni delle funzioni stesse, se preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo.

Art. 56.

Al Consiglio direttivo della sede compete di:

a) approvare il calendario sportivo aeronautico della sede, preparato dalla Commissione sportiva provinciale, da rimettere alla C.S.C. e di predisporre il programma di manifestazioni turistiche, culturali, propagandistiche, assistenziali, tecniche, didattiche, rispondenti agli scopi, imposti all'ente dal presente statuto, da sottoporre all'approvazione del presidente del R.Ae.C.I.;

b) vigilare sulla gestione amministrativa della sede e delle sezioni dipendenti;

c) deliberare i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.;

d) proporre le eventuali variazioni agli stanziamenti di spese per ogni singola voce del bilancio di previsione già approvato, secondo quanto prescritto dall'art. 71;

e) compilare la relazione annuale da comunicare alla assemblea dei soci;

f) determinare il numero e le linee generali del trattamento economico del personale da adibirsi al lavoro degli uffici e degli altri eventuali organi od enti dipendenti dalla sede stessa (aerocentri, scuole, ecc.), ratificandone le nomine, le determinazioni delle relative retribuzioni, la revoca e la sostituzione;

g) ratificare l'eventuale contratto di impiego del segretario, qualora questi assuma le funzioni di direttore degli uffici della sede;

h) ratificare l'istituzione delle sezioni dipendenti e la nomina e revoca dei relativi delegati;

i) stabilire la quota annuale di associazione per i soci ordinari da sottoporre all'approvazione del presidente del R.Ae.C.I.

Art. 57.

Il Consiglio direttivo della sede provinciale si riunisce di regola ogni due mesi presso la propria sede, per invito del presidente, rimesso almeno cinque giorni prima della data stabilita.

Copia dell'ordine del giorno dovrà essere inviata tempestivamente al presidente del R.Ae.C.I.

Per la validità dell'adunanza sarà necessario l'intervento almeno della metà più uno del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Copia del verbale deve essere inviata, entro i dieci giorni successivi all'avvenuta seduta, al presidente del R.Ae.C.I.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e, se riguardanti il patrimonio in gestione, a maggioranza assoluta di voti.

Il segretario compila i verbali, che inserirà in apposito « Libro verbali », firmandoli unitamente al presidente e ad uno degli altri membri presenti alla seduta di cui trattasi.

Della sezione aviatori.

Art. 58.

Alla sezione aviatori della sede provinciale sono iscritti d'ufficio tutti i soci della sede stessa appartenenti al personale navigante della Riserva aeronautica. A capo della sezione è preposto un comandante che è responsabile della disciplina dei componenti la sezione medesima ed ha la mansione di mantenere i collegamenti con la squadriglia da turismo locale.

Della Commissione sportiva provinciale.

Art. 59.

La Commissione sportiva provinciale è presieduta dal delegato sportivo, a cui spetta anche la funzione di rappresentante della Commissione sportiva centrale presso la sede provinciale, ed è composta di cinque commissari sportivi effettivi ed eventualmente di cinque commissari sportivi supplenti, scelti tra i soci d'onore, benemeriti e ordinari, possibilmente piloti o appartenenti al personale della Riserva aeronautica.

Il delegato sportivo ed i commissari sportivi effettivi e supplenti vengono nominati dal presidente del R.Ae.C.I. su proposta del presidente della sede e preventiva ratifica della Commissione sportiva centrale.

Il delegato sportivo ed i commissari sportivi durano in carica un anno e possono essere rieletti. Le nomine avvengono di regola entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Qualora speciali necessità locali lo esigano, il presidente del R.Ae.C.I. su proposta della Commissione sportiva centrale, può autorizzare qualche sede provinciale ad aumentare, anche temporaneamente, il numero dei commissari effettivi e supplenti.

La funzione di commissario sportivo è gratuita; ma possono essere rimborsate le spese incontrate, coll'autorizzazione del presidente della sede, per ragioni delle funzioni stesse.

Art. 60.

La Commissione sportiva provinciale, che viene convocata dal presidente della sede dietro richiesta del delegato sportivo, ed alle cui sedute il presidente della sede ha diritto di assistere, senza voto, ha i seguenti compiti:

a) prepara, per conto del Consiglio direttivo, il calendario sportivo aeronautico della sede;

b) compila i programmi ed i regolamenti sportivi delle riunioni di propaganda e delle gare e competizioni sportive della sede, che sottopone all'approvazione della C.S.C.;

c) sovraintende e organizza tutte le attività e le manifestazioni sportive della sede;

d) presenta alla sede centrale, le domande per il rilascio delle licenze sportive internazionali della F.A.I.;

e) indica al presidente della sede i cronometristi, da proporre per la nomina ufficiale annuale.

Dell'ufficio segreteria.

Art. 61.

L'ufficio segreteria è l'organo attraverso il quale il presidente attua il programma di lavoro della sede e mantiene i legami colla sede centrale.

L'ufficio segreteria coordina e predispone il lavoro del Consiglio direttivo, conserva il registro dei soci d'onore e benemeriti e l'elenco delle altre categorie di soci. Sbriga tutte le pratiche ordinarie e straordinarie comprese quelle della Commissione sportiva provinciale.

L'ufficio segreteria può avere alle sue dipendenze anche l'ufficio turismo aereo, propaganda e stampa e gli altri uffici che si rendessero necessari al buon funzionamento della sede.

L'ufficio segreteria è guidato, vigilato e controllato dal segretario, il quale potrà anche assumere le funzioni di direttore dell'ufficio.

In tal caso il presidente della sede determinerà nei suoi confronti un contratto d'impiego, che sarà ratificato dal Consiglio direttivo.

Delle sezioni.

Art. 62.

Nei Comuni del territorio di loro giurisdizione le sedi provinciali possono avere delle sezioni che hanno per loro principale scopo la raccolta dei soci.

Le sezioni vengono istituite dal presidente della sede e ratificate dal Consiglio direttivo.

Il loro funzionamento deve essere assicurato dalle stesse sedi che le hanno istituite, dalle quali sono controllate e dipendono gerarchicamente ed amministrativamente.

I presidenti delle sedi provinciali hanno l'obbligo di notificare al presidente del R.Ae.C.I. le sezioni che intendono istituire.

I soci raccolti dalle sezioni rimangono soci delle sezioni stesse.

Le sezioni hanno giurisdizione sul territorio del Comune in cui risiedono.

Devono presentare entro la prima decade del novembre di ogni anno il proprio bilancio preventivo ed entro il gennaio il conto consuntivo dell'amministrazione delle loro rendite, alla sede provinciale dalla quale dipendono.

Le sezioni sono dirette da un delegato, nominato dal presidente della sede e ratificato dal Consiglio direttivo, che rimane in carica per la durata di quattro anni.

La carica di delegato è gratuita.

Delle sezioni autonome.

Art. 63.

Nei capoluoghi di provincia nei quali la scarsezza di risorse rende inopportuna l'istituzione di una sede, possono venire istituite dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I. le « sezioni autonome ».

Le sezioni autonome, hanno per compito oltre che la raccolta dei soci, la gestione dei servizi obbligatori e statutari, e dipendono disciplinarmente ed amministrativamente dalla sede centrale, che provvede ai bisogni del loro funzionamento.

Le sezioni autonome sono rette da un delegato che è nominato dal presidente del R.Ae.C.I. ed il periodo in cui dura in carica coincide con quello di durata in carica dei membri del Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I. Il presidente del R.Ae.C.I. ha però facoltà di revocarlo qualora lo ritenesse necessario. Il delegato propone per la nomina, al presidente del R.Ae.C.I., un segretario della sezione, che deve coadiuvarlo in tutte le sue mansioni e funzioni.

Al delegato spetta di accettare o respingere le domande di associazione, raccolte dalla sezione autonoma.

I soci rimangono iscritti alle sezioni autonome che li hanno raccolti.

Al delegato delle sezioni autonome competono tutte le attribuzioni di indole finanziaria spettanti ai presidenti delle sedi provinciali.

Entro il mese di novembre tutte le sezioni autonome devono rimettere al presidente del R.Ae.C.I. il bilancio preventivo delle loro rendite e delle loro spese ed entro il mese di gen-

naio il conto consuntivo, per l'approvazione del Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

Le funzioni di delegato e di segretario di sezione autonoma sono gratuite. Possono essere rimborsate le eventuali spese di rappresentanza o di viaggio inerenti all'esplicazione delle funzioni stesse.

DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI.

Art. 64.

Nel mese di marzo di ogni anno, presso le sedi provinciali, le sezioni autonome e le sezioni, saranno radunati in assemblea i soci di tutte le categorie per prendere conoscenza, a mezzo di una relazione letta dal presidente o delegato, dei bilanci generali dell'ente, approvati dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I., nonchè per essere informati sulle attività che la sede o sezione intende svolgere durante l'anno.

L'avviso di convocazione dell'assemblea sarà inviato ai soci dieci giorni prima della data fissata e verrà possibilmente anche pubblicato sui giornali locali.

DELLE SEDI COLONIALI.

Art. 65.

In ogni capoluogo di Colonia o di Possedimento italiano il Reale Aero Club d'Italia può costituire una sua sede coloniale.

Le sedi coloniali, mentre dipendono dal Consiglio di presidenza e dal presidente del R.Ae.C.I. per quanto riguarda ogni loro attività od iniziativa di carattere sportivo, turistico, propagandistico, tecnico, didattico, secondo quanto prescritto dal presente statuto per le sedi provinciali, sono completamente autonome amministrativamente e possono liberamente disporre del proprio patrimonio e delle proprie rendite ed hanno il solo obbligo di compilare in novembre ed in febbraio di ogni anno, e di trasmetterli in visione al Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I., il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Le sedi coloniali sono dirette ed amministrate da:

a) il presidente;

b) il Consiglio direttivo.

Le sedi coloniali sono formate dagli stessi organi delle sedi provinciali.

Le sedi coloniali possono istituire alle loro dirette dipendenze sezioni ovunque lo credano opportuno nel territorio della Colonia o del Possedimento, proponendo la costituzione e la nomina del delegato al presidente del Reale Aero Club d'Italia.

Le sedi coloniali sono intitolate ad un aviatore morto in guerra o nell'adempimento del proprio dovere.

DELLE SEZIONI AUTONOME COLONIALI.

Art. 66.

Nei capoluoghi di Colonia o di Possedimenti italiani nei quali scarsezza di risorse renda inopportuna l'istituzione della sede coloniale, il Reale Aero Club d'Italia può istituire una « sezione autonoma coloniale » per la sola gestione dei servizi obbligatori e statutari, alla diretta dipendenza della sede centrale del R.Ae.C.I.

L'amministrazione di tale sezione rimane autonoma ed indipendente.

La sezione autonoma coloniale è diretta da un delegato nominato dal presidente del R.Ae.C.I. ed il periodo in cui rimarrà in carica coincide con quello in cui rimangono in carica i membri del Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

La sezione autonoma coloniale è intitolata ad un aviatore morto in guerra o nell'adempimento del proprio dovere.

DEL PATRIMONIO E FINANZE.

Art. 67.

Il patrimonio sociale del Reale Aero Club d'Italia è costituito:

a) di tutti i beni mobili e immobili;

b) dai lasciti o dalle donazioni senza specifica destinazione;

c) dalle quote dei soci benemeriti;

d) dal fondo di riserva;

e) da tutti gli altri valori di cui venga in possesso.

Esso viene amministrato dai varii organi competenti centrali e periferici.

Il patrimonio del R.Ae.C.I. acquistato a titolo oneroso o gratuito dalle singole sedi provinciali è affidato in gestione alle sedi stesse e non può essere distolto dalla sua destinazione.

I cambiamenti che le sedi provinciali vogliono eventualmente dare alla destinazione del patrimonio loro affidato, devono essere autorizzati dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

Art. 68.

I capitali che fanno parte del patrimonio sia della sede centrale che delle sedi provinciali, nonchè i fondi della riserva, sono investiti in titoli di Stato o da esso garantiti e depositati presso Istituti di credito a carattere nazionale e non possono essere ritirati che con la firma del presidente del R.Ae.C.I. o dei presidenti delle sedi quando trattasi di patrimonio in gestione alle sedi stesse.

Art. 69.

Le rendite annuali per provvedere all'ordinaria gestione del R.Ae.C.I. comprendono:

a) le quote di associazione;

b) le quote di federazione;

c) i proventi per diritti di attività sportive;

d) il ricavo dell'impiego del capitale e del fondo di riserva;

e) gli eventuali contributi dei Ministeri od Enti;

f) le donazioni da erogarsi nell'anno;

g) i profitti, rimborsi e recuperi diversi;

h) i proventi per eventuali iniziative o servizi organizzati o svolti dall'ente.

Le rendite raccolte dalle singole sedi provinciali vengono ad esse affidate in gestione e non possono essere distolte dalla loro destinazione.

Art. 70.

Tutti i fondi della sede centrale sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito fissati dal presidente del R.Ae.C.I. Tali depositi sono intestati al nome del Reale Aero Club d'Italia e non possono essere ritirati che con la firma del presidente o di chi da lui espressamente delegato. I fondi di gestione delle sedi provinciali sono depositati al nome delle sedi provinciali in conto corrente presso uno o più Istituti di credito, previa autorizzazione del presidente del R.Ae.C.I.

Tali depositi non possono essere ritirati che con la firma del presidente delle sedi stesse o di chi da lui espressamente delegato.

Art. 71.

Le sedi provinciali compilano nel mese di novembre di ogni anno il bilancio di previsione riferentesi all'esercizio finanziario seguente, che comincia con il 1° gennaio e termina al 31 dicembre, e lo rimettono alla sede centrale per l'approvazione. A questa provvede non oltre il mese di dicembre il Consiglio di presidenza insieme all'approvazione del bilancio della sede centrale, in cui sono anche prodotti i risultati dei singoli bilanci delle sedi.

Nessuna variazione può essere apportata agli stanziamenti di spesa per ogni singola voce dei bilanci di previsione senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di presidenza.

Un esemplare del bilancio generale di previsione è trasmesso per conoscenza al Ministro per l'aeronautica.

Art. 72.

Entro il mese di febbraio di ogni anno le sedi provinciali compilano il conto consuntivo del precedente anno finanziario, rimettendolo alla sede centrale.

Il Consiglio di presidenza provvede all'approvazione dei conti consuntivi delle sedi provinciali, al conto consuntivo generale della sede centrale nel quale sono prodotti i risultati dei singoli conti consuntivi delle sedi provinciali stesse.

Art. 73.

Con speciale regolamento compilato dal presidente sentito il parere dei sindaci, sono stabilite le norme da osservarsi per la tenuta dei libri e documenti della gestione contabile, del patrimonio e delle rendite, per la compilazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo delle sedi provinciali, delle sezioni autonome, delle sezioni e della sede centrale, nonchè le norme di controllo a cui devono sottostare tutti i sopracitati organi periferici.

DELLE DELEGAZIONI E RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO.

Art. 74.

Il R.Ae.C.I. per il più efficace raggiungimento dei suoi scopi, per l'assistenza dei suoi soci regnicoli, per la propaganda dell'Aeronautica Italiana all'estero e per le sue rappresentanze presso Enti internazionali, costituisce all'estero delle delegazioni o delle rappresentanze, che vengono fissate dal Consiglio di presidenza del Reale Aero Club d'Italia.

Art. 75.

Le delegazioni risiedono nelle capitali degli Stati esteri e sono composte di un delegato del Reale Aero Club d'Italia e di un segretario della delegazione, nominati dal presidente del R.Ae.C.I. e che rimangono in carica secondo quanto prescritto per i membri del Consiglio direttivo delle sedi provinciali.

Le delegazioni hanno, tra gli altri, anche il compito di provvedere alla raccolta dei soci.

Le rappresentanze possono essere istituite in qualunque località dell'estero, in cui il Consiglio di presidenza del Reale Aero Club d'Italia lo reputi opportuno o necessario.

La rappresentanza è affidata ad un rappresentante del R.Ae.C.I. nominato dal presidente del R.Ae.C.I. che lo può esonerare in qualunque momento lo ritenga opportuno.

Le delegazioni e rappresentanze sono alle dirette dipendenze della sede centrale e le loro funzioni specifiche sono fissate volta per volta dal presidente del R.Ae.C. I.

DEL REGISTRO DEGLI AEROMOBILI DA DIPORTO.

Art. 76.

Allo scopo di favorire lo sviluppo del turismo aereo il R.Ae.C.I. istituisce un « Registro nazionale degli aeromobili da diporto », nel quale possono essere iscritti tutti gli aeromobili destinati alla navigazione da diporto.

Tutti gli aeromobili iscritti sul Registro nazionale degli aeromobili da diporto godranno delle speciali concessioni che verranno stabilite per facilitarne il movimento dai Ministeri dell'aeronautica, delle finanze, delle comunicazioni o da altri organi governativi.

Tutti gli aeromobili di proprietà del R.Ae.C.I., nonchè quelli di proprietà dei soci del R.Ae.C.I. e degli enti ed associazioni federate e dei loro rispettivi soci, devono d'obbligo essere iscritti sul Registro nazionale degli aeromobili da diporto ed i loro proprietari hanno l'obbligo di indicarne, all'atto dell'iscrizione dell'aeromobile, tutti i dati che verranno richiesti.

Il Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I. potrà stabilire che gli aeromobili iscritti paghino una tassa di iscrizione ed una tassa annua, che dovrà indicare nelle rispettive entità.

Art. 77.

Il R.Ae.C.I., nel caso di comproprietà di un aeromobile da diporto, iscrive questo nel Registro al nome di uno solo dei comproprietari da essi designato.

Art. 78.

Il proprietario che vende il proprio aeromobile da diporto iscritto nel Registro del Reale Aero Club d'Italia, è tenuto a darne avviso alla sede centrale del Reale Aero Club d'Italia e a restituire immediatamente tutte le carte accordate.

Art. 79.

I contrassegni di nazionalità degli aeromobili da diporto iscritti nel registro del R.Ae.C.I., sono quelli stessi adottati dalla Regia aeronautica.

Gli aeromobili da diporto inscritti nel registro del Reale Aero Club d'Italia avranno per distintivo indifferentemente un guidone azzurro o una apposita targa portanti lo stemma del Reale Aero Club d'Italia.

Il distintivo del Reale Aero Club d'Italia è obbligatorio a bordo degli aeromobili da diporto iscritti nel Registro.

Il distintivo sarà ritirato allorchè il proprietario dell'aeromobile non adempia alle disposizioni del presente statuto.

DELLE GARE, CONCORSI E RIUNIONI PUBBLICHE.

Art. 80.

Nessuna gara o concorso aeronautico può essere effettuato ed omologato se i relativi regolamenti non sono stati emanati o approvati dal Reale Aero Club d'Italia secondo quanto stabilito nel presente statuto.

Art. 81.

Nessun pilota può partecipare a gare, concorsi o riunioni se non è munito della licenza sportiva rilasciata dal Reale Aero Club d'Italia, valida per l'anno in corso.

Art. 82.

A carico di coloro che prendendo parte a gare, concorsi o pubbliche manifestazioni, contravvengono alle disposizioni

ed ai regolamenti, possono essere inflitti dalla commissione sportiva centrale la sospensione per sei mesi, il ritiro della licenza e la squalifica.

DELLE INSEGNE E DEI DISTINTIVI.

Art. 83.

Le insegne e l'emblema del R.Ae.C.I. od i distintivi e le tessere di riconoscimento dei soci sono stabiliti dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I.

L'uso di essi è riservato esclusivamente alle sedi e sezioni ed ai soci del R.Ae.C.I. quale riconoscimento delle loro attività in corrispondenza degli scopi dell'Ente.

È in facoltà del Consiglio di presidenza di istituire anche insegne per i veicoli dei soci.

DELLA REVISIONE DELLO STATUTO.

Art. 84.

Le norme che regolano, a termini del presente statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del R.Ae.C.I. potranno essere modificate in relazione al suo inquadramento corporativo, conformemente alle leggi che saranno emanate al riguardo dallo Stato.

Art. 85.

Il presente statuto, come pure i regolamenti che saranno emanati dal Consiglio di presidenza del R.Ae.C.I. per l'esecuzione di esso, sono obbligatori per tutte le sedi, sezioni, delegazioni e rappresentanze, nonchè per tutti i soci del R.Ae.C.I.

Le proposte di modificazione del presente statuto potranno essere deliberate dal Consiglio di presidenza con voto unanime dei suoi membri, e verranno sottoposte all'approvazione del Ministro per l'aeronautica.

Art. 86.

Con l'entrata in vigore del presente statuto s'intendono abrogati e cesseranno di avere qualsiasi valore, sia il precedente statuto del R.Ae.C.I., sia quello degli Aero Clubs provinciali dipendenti, sia i regolamenti interni eventualmente in vigore negli Aero Clubs dipendenti.

Il presidente del R.Ae.C.I. è incaricato di emanare tutti i provvedimenti che si dimostrassero necessari per l'applicazione del presente statuto.

(96)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 416 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jursich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Butcovich Caterina, nato a Roveria di Dignano il 19 agosto 1869 e abitante a Dignano, Jursich n. 174, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgini ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8715)

N. 422 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jursich Michele, figlio del fu Giovanni e della fu Butcovich Caterina, nato a Roveria di Dignano il 20 novembre 1878 e abitante a Dignano, Villa Giursi n. 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cecinovich Eufemia fu Gregorio e fu Simonovich Eufemia, nata a Roveria l'11 febbraio 1883, ed ai figli nati a Roveria: Giovanni il 10 febbraio 1908, Antonio il 15 agosto 1920 e Matteo il 15 novembre 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8716)

N. 423 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ivancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivancich Matteo figlio del fu Michele e della fu Ottocchian Lucia, nato a Gimino il 5 dicembre 1891 e abitante a Dignano n. 369, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovannini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Matica-Leghigna Marianna del fu Giacomo e fu Maria Bancich, nata a Gimino, addì 8 settembre 1897 ed ai figli nati a Dignano: Maria-Antonia, il 20 ottobre 1920 e Domenico, il 6 febbraio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8723)

N. 441 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ivancic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivancic Giovanni figlio del fu Giuseppe e della fu Orsola Barut, nato a Villa Decani il 14 agosto 1868 e abitante a Villa Decani, Gabrovizza n. 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovannini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ivancic Orsola fu Giovanni e fu Giuseppina Paulic, nata a Villa Decani il 6 marzo 1872.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8724)

N. 415 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jursich Giovanni figlio del fu Giovanni e della Piglian Fosca, nato a Roveria (Dignano) il 27 febbraio 1906 e abitante a Dignano, Villa Clari n. 180, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla moglie Pecchizza Fosca di Giovanni e fu Persich Maria, nata a Sanvincenti il 16 febbraio 1903 ed al figlio Giovanni, nato a Roveria, addì 11 aprile 1930, nonchè alla sorella Maria, nata a Roveria, il 24 giugno 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8719)

N. 414 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Jursich Fosca, figlia del fu Giovanni e della fu Bonassin Fosca, nata a Roveria (Dignano) il 19 gennaio 1893 e abitante a Dignano n. 621, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli illigittimi nati a Dignago: Veneranda, il 25 maggio 1923 e Cristoforo, il 28 maggio 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8720)

N. 413 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jursich Antonio, figlio di Michele e della Zulian Maria, nato a Roveria (Dignano) il 13 febbraio 1893 e abitante a Dignano, Villa Zucchini n. 150, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zuccherich Eufemia di Michele e fu Maria Bursich, nata a Roveria il 10 agosto 1904 ed ai figli nati a Roveria: Milco il 17 febbraio 1922, Amalia (Mirka), il 27 novembre 1923 ed Anna, il 17 giugno 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(3721)

N. 425 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Iurincich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Iurincich Carlo, figlio di Giuseppe e della Maria Moresco, nato a Pirano il 3 giugno 1904 e abitante a Pirano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giurini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Martincich Veronica fu Giorgio e di Giovanna Gasperini, nata a Buie, il 22 febbraio 1903, ed alla figlia Argia, nata a Buie, il 22 maggio 1928, ed ai figli, nati a Pirano: Umberto, l'8 gennaio 1930 e Carmela, il 30 dicembre 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(3722)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Denuncia degli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

(*Circolare U. T. n. 4476*).

Com'è noto alle SS. LL. l'art. 109 del testo unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, prescrive che entro un anno dall'entrata in vigore del testo unico stesso tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica, debbono farne denuncia al Ministero dei lavori pubblici (e per esso al competente Ufficio del Genio civile).

Al fine di facilitare agli interessati la compilazione di tali denuncie — da redimere secondo criteri uniformi, atti a meglio consentire la successiva elencazione e classificazione dei dati raccolti — questo Ministero ha predisposto dei moduli, che in congruo numero trasmetto allegati alla presente, contenenti la indicazione di tutti gli elementi voluti dall'art. 109 surricordato.

I detti moduli dovranno essere consegnati agli interessati, che cureranno di restituirli, ai rispettivi uffici del Genio civile, entro il termine prescritto, debitamente completati con tutte le indicazioni richieste.

Tale termine verrà a scadere il 23 gennaio 1935, essendo il testo unico entrato in vigore il 23 gennaio 1934, decimoquinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ritengo opportuno ricordare, a tale proposito, che la denuncia prescritta dall'art. 109 deve essere eseguita *per tutte le centrali idro e termo elettriche*, qualunque ne sia la potenza: servono allo scopo rispettivamente i moduli *A* e *B*.

Per le linee elettriche la denuncia deve comprendere anche le sottostazioni o cabine connesse, in tutti i casi in cui la tensione di esercizio non sia inferiore a 5000 volt: all'uopo servono i moduli *C* e *D* rispettivamente per le linee e per le sottostazioni o cabine. I moduli devono essere accompagnati dalle corografie, in cui sia riportato il tracciato delle linee stesse e la indicazione delle varie sottostazioni o cabine.

Per le linee a tensione inferiore a 5000 volt la denuncia deve effettuarsi mediante il modulo *E*.

Al fine di ricordare, con la maggiore diffusione possibile, agli interessati la prossima scadenza del termine, relativo all'obbligo che loro incombe in base all'art. 109 citato, e di portare a conoscenza dei medesimi che i detti moduli possono essere ritirati presso gli uffici del Genio civile, le SS. LL. cureranno, con la *massima urgenza*, la pubblicazione di un succinto avviso nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo del rispettivo ufficio, nonchè nel giornale più diffuso della Provincia.

Nell'avviso sarà specificato che sono tenuti a compilare i moduli predetti anche coloro che hanno già presentato le denuncie, che normalmente sono risultate incomplete.

Mentre la inserzione nel Foglio annunzi legali va fatta gratuitamente, la spesa per la inserzione al giornale sarà rimborsata da questo Ministero in base a fattura quietanzata, da trasmettere alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici (U. T.).

Con successiva circolare darò istruzione circa l'esame delle denuncie presentate, che frattanto saranno trattenute dagli uffici del Genio civile.

Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: Di Crollalanza.

Pag. 1

MODULO A

CENTRALI IDROELETTRICHE

CENTRALE IDROELETTRICA di ....

in località .... Comune .... (Provincia) ....

DITTA CONCESSIONARIA ....

con sede a .... via .... (Provincia) ....

DITTA ESERCENTE ....

con sede a .... via .... (Provincia) ....

Domanda di concessione in data ....

....

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI e caratteristiche dell'utilizzazione.

Specie dei provvedimenti	Data	N.	Portata media moduli	Salto medio metri	Potenza nominale media cavalli
Autorizzazione provvisoria					
Decreto di concessione					
Decreto di riconoscimento					
Collaudo					

MODULO A

CENTRALI IDROELETTRICHE

CENTRALE IDROELETTRICA di ....

in località .... Comune .... (Provincia) ....

DITTA CONCESSIONARIA ....

con sede a .... via .... (Provincia) ....

DITTA ESERCENTE ....

con sede a .... via .... (Provincia) ....

Domanda di concessione in data ....

....

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI e caratteristiche dell'utilizzazione:

Specie dei provvedimenti	Data	N.	Portata media moduli	Salto medio metri	Potenza nominale media cavalli
Autorizzazione provvisoria					
Decreto di concessione					
Decreto di riconoscimento					
Collaudo					

Pag. 2

(Modulo A)

Da riempire soltanto per le centrali con potenza superiore a 300 cavalli nominali

CARATTERISTICHE DELL'UTILIZZAZIONE E MACCHINARIO INSTALLATO

UTILIZZAZIONI A DEFLUSSO NATURALE

Corso d'acqua utilizzato	Località della presa	Bacino imbrifero kmq.	Quote d'alveo m. sul mare		Portata massima consentita dalle opere di derivazione mc/sec.
			alla presa	alla restituzione	

Cenni descrittivi sulle opere di derivazione: ...

Indicare se le opere di derivazione sono eseguite per l'utilizzazione completa o soltanto parziale della concessione: ...

UTILIZZAZIONI A SERBATOIO

Serbatoio Nome	Corso d'acqua barrato	Bacino imbrifero kmq.	Quote m. sul mare		Diga		Capacità utile	
			dell'alveo allo sbarramento	di max. invaso	Tipo	Altezza sull'alveo m.	in migliaia di mc.	Equivalente in migliaia di kWh

MACCHINARIO IDRAULICO

N.	Tipo	Ditta costruttrice	Potenza di ogni gruppo kW	*Osservazioni*
		Totale...		

Pag. 3

(Modulo A)

MACCHINARIO ELETTRICO

N.	GENERATORI (1)	Ditta costruttrice	Potenza di ogni gruppo kVA o kW (2)	Numero di giri al 1'	Frequenza	Tensione V	Osservazioni sui gruppi di riserva (3)
		Totale...					

N.	TRASFORMATORI (4)	Ditta costruttrice	Potenza unitaria kVA	Frequenza	Rapporto di trasformazione
		Totale...			

N.	MACCHINARIO DIVERSO	Ditta costruttrice	Potenza unitaria kVA o kW (2)	Caratteristiche	Osservazioni (5)

(1) A corrente continua, sincroni. asincroni. — (2) Rispettivamente per le macchine a corrente alternata e per quelle a corrente continua. — (3) Indicare se tutti i gruppi contemporaneamente possono essere messi in servizio a pieno carico nelle ore di punta, o se qualcuno di essi debba sempre rimanere di riserva. — (4) In olio, a refrigerazione naturale, a circolazione d'olio, d'acqua, ecc. — (5) Per il macchinario alimentato da trasformatori compresi nella tabella precedente, stabilire i riferimenti relativi.

Pag. 4
(MODULO A)

IMPIEGHI PRINCIPALI dell'energia prodotta annualmente (1): ....

....

OSSERVAZIONI:

....

(1) Per le centrali oltre 1000 kW indicare approssimativamente le quantità di energia annualmente immesse nelle linee elettriche uscenti a tensione oltre 20.000 V, o impiegate per l'alimentazione di utenze locali.

Pag. 1
MODULO B

CENTRALI TERMOELETTRICHE

CENTRALE TERMOELETTRICA di ....
in località .... Comune .... (Provincia) ....
DITTA PROPRIETARIA ....
con sede a .... via .... (Provincia) ....
DITTA ESERCENTE ....
con sede a .... via .... (Provincia) ....
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE .... in data ....

GENERATORI DI VAPORE

N.	Tipo	Ditta costruttrice	Tipo di combustibile bruciato	Superficie riscaldata di ogni generatore mq	Pressione effettiva kg/cmq	Produzione normale di vapore kg/ora
			Totale			

MACCHINARIO TERMICO

N.	Tipo dei motori primi	Ditta costruttrice	Potenza unitaria		Osservazioni
			cavalli	kW	
		Totale			

MACCHINARIO ELETTRICO

N.	Generatori (1)	Ditta costruttrice	Potenza unitaria kVA o kW (2)	Numero dei giri al 1'	Frequenza	Tensione V	Osservazioni sui gruppi di riserva (3)
		Totale					

1) A corrente continua, sincroni, asincroni. — (2) Rispettivamente per le macchine a corrente alternata o continua. — (3) Indicare se tutti i gruppi contemporaneamente possono essere messi in servizio a pieno carico nelle ore di punta, o se qualcuno di essi debba sempre rimanere di riserva.

(*Segue*) MAGCHINARIO ELETTRICO

N.	Trasformatori (1)	Ditta costruttrice	Potenza unitaria kVA	Frequenza	Rapporto di trasformazione
		Totale			

N.	Macchinario diverso	Ditta costruttrice	Potenza unitaria kVA o kW	Caratteristiche

IMPIEGHI PRINCIPALI dell'energia prodotta annualmente (2) ....

(1) In olio, a refrigerazione naturale, a circolazione d'olio, d'acqua, ecc.
(2) Per le centrali oltre 1000 kW indicare approssimativamente le quantità di energia annualmente immesse nelle linee elettriche uscenti a tensione oltre 20.000 V o impiegate per l'alimentazione di utenze locali.

OSSERVAZIONI

LINEE ELETTRICHE A TENSIONE NON INFERIORE A 5000 V.

Ogni denuncia deve essere corredata da una carta dell'Istituto Geografico Militare in cui sia indicato il tracciato della linea, e la posizione delle centrali, sottostazioni o cabine connesse (1). La carta deve essere di regola in scala 1:100.000 per le linee di lunghezza superiore a 30 Km., in scala 1:50.000 per le altre.

LINEA ELETTRICA { da .... Prov. ....
{ a .... Prov. ....

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE in data ....

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA in data ....

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE in data ....

Ditta autorizzata ....

con sede a .... via .... Prov. ....

Ditta esercente ....

con sede a .... via .... Prov. ....

a) tensione kV. ....

b) lunghezza Km. ....

c) numero delle palificazioni .... e delle terne per palificazione ....

d) potenza massima prevista per ogni terna kV. ....

e) materiale e sezione dei conduttori .... mmq. ....

f) tipo dei sostegni ...., tipo delle fondazioni ....
lunghezza della campata normale — m. ....

g) tipo degli isolatori ....

N.	Centrali o sottostazioni da cui proviene l'energia trasportata	Ditte esercenti delle medesime	N.	Sottostazioni o cabine a cui è ceduta l'energia trasportata	Ditte esercenti delle medesime

(*Osservazioni vedi retro*)

(1) Le varie sottostazioni possono essere contrassegnate con numeri, ai quali verrà fatto riferimento nel modulo di denuncia. Per i segni grafici valgono le norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana:

- Centrali idroelettriche
- Centrali termoelettriche
- Sottostazioni di trasformazione
- Sottostazioni di sezionamento
- Sottostazioni rotanti di conversione
- Sottostazioni di conversione a vapore di mercurio

MODELLO D

SOTTOSTAZIONI E CABINE CONNESSE CON LINEE A TENSIONE NON INFERIORE A 5000 V.

N. B. — Devono essere denunciate di seguito le caratteristiche delle sottostazioni che alimentano o sono alimentate dalla linea denunciata, a meno che esse non figurino in altre denuncie nel quale caso occorre fare richiamo a queste ultime nelle osservazioni alla fine del modulo *C* riguardante la linea.

SOTTOSTAZIONE o CABINA DI (1) .... (connessa alla linea ....
in località .... Prov. .... Comune ....
Ditta esercente ....
con sede a .... via .... Prov. ....
e direzione tecnica .... via .... Prov. ....
Centrali o linee elettriche di provenienza dell'energia ....

....

Caratteristiche dell'energia ricevuta : tensione .... V. frequenza ....
Linee, reti e impianti industriali a cui l'energia è fornita, e rispettive ditte esercenti:

....

....

Caratteristiche dell'energia fornita : tensione .... V. frequenza ....

MACCHINARIO ELETTRICO

N.	Trasformatori (2)	Ditta costruttrice	Potenza unitaria kVA	Frequenza ~	Rapporto di trasformazione
		Totale			

N.	Sincroni rifasatori (3)	Ditta costruttrice	Potenza unitaria kVA	Frequenza ~	Numero di giri al 1'	Tensione V.
		Totale				

N.	Gruppi di conversione e macchinario diverso (3)	Ditta costruttrice	Potenza unitaria kVA o kW	Tensione di alimentazione V.	Frequen. di alimentazione ~	Tensione di generazione V.	Frequen. di generazione ~

(1) Trasformazione, conversione di frequenza, conversione di corrente alternata in continua, smistamento, ecc.
(2) In olio, a refrigerazione naturale, a circolazione d'olio, d'acqua, ecc.
(3) Per il macchinario alimentato dai trasformatori denunciati nella prima tabella indicare le rispettive corrispondenze.

OSSERVAZIONI

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

MODULO E

LINEE ELETTRICHE A TENSIONE INFERIORE A 5000 V

Linea o rete di distribuzione di energia nel territorio dei Comuni di ....

.... Prov. ....

Domanda di autorizzazione in data ....

....

Autorizzazione provvisoria in data ....

....

Decreto di autorizzazione in data ....

....

Ditta autorizzata ....

con sede a .... Via .... Prov. ....

Ditta esercente ....

con sede a .... Via .... Prov. ....

Scopo della distribuzione ....

....

....

....

(Indicare possibilmente anche il rapporto fra la quantità di energia annualmente distribuita per illuminazione e quella distribuita per altri usi).

Sottostazioni o cabine che alimentano la linea o la rete ....

....

Tensione della rete .... V. frequenza ....

Sviluppo complessivo dei distributori Km. ....

(117)

OSSERVAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Denuncia degli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

(*Circolare U. T. n.* 61).

Con la mia precedente circolare n. 4476 U. T. del 10 dicembre u. s., ho impartito alle SS. LL. le istruzioni per facilitare la compilazione e la raccolta delle denuncie, relative agli impiegati di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, prescritte dall'art. 109 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, da effettuarsi da parte delle ditte e società interessate *entro il 22 gennaio corrente.*

Senonchè sono state fatte presenti a questo Ministero alcune difficoltà, che si opporrebbero per procedere, entro il termine prescritto, agli adempimenti di cui sopra.

A parte il termine ormai breve di scadenza, vien fatta presente la difficoltà di provvedere le carte dell'Istituto Geografico Militare, che non sempre possono essere fornite in forti quantitativi, e delle quali, come è noto, mentre si trovano in vendita, salvo che per le zone di interesse militare, quelle alla scala 1:100.000, non sono che parzialmente edite quelle alla scala 1:50.000 ed alla scala 1:25.000.

Per tener conto delle ragioni su esposte sono venuto nella determinazione di autorizzare le SS. LL. ad accettare, in tutti quei casi in cui lo consigliassero o la ristrettezza del tempo disponibile, in relazione alla natura ed alla mole delle denuncie da presentare, od altre specifiche circostanze da valutarsi discrezionalmente, in via preliminare *una semplice denuncia sommaria degli impianti, sempre da presentare entro il termine del 22 corrente.*

Le ditte denuncianti dovranno impegnarsi però (ed a tale esplicita riserva sarà subordinata l'accettazione della denuncia) a produrre *gli atti indicati nella circolare* 10 *dicembre* 1934, *n.* 4477 *U. T.*, cui si fa seguito, entro un termine da fissarsi dalle SS. LL. ed in ogni caso *non superiore a due mesi.*

Per quanto riguarda il tipo di carta topografica, su cui dovrà essere tracciata la corografia delle linee, dovrà, per ragioni inerenti alla chiarezza grafica, essere esclusa la scala 1:100.000.

Si adotterà invece la scala 1:50.000 in tutte le zone per le quali esiste tale edizione e la scala 1:25.000 nelle rimanenti.

Nelle zone infine ove le carte dell'Istituto Geografico sono state ritirate dal commercio, potranno le SS. LL. autorizzare la sostituzione di esse con altre edizioni cartografiche, aventi possibilmente caratteristiche simili a quelle suindicate.

Allorchè le SS. LL. trasmetteranno a questo Ministero, secondo le istruzioni che saranno impartite, le denuncie pervenute, cureranno di far menzione nella relazione accompagnatoria della data di presentazione della denuncia sommaria e di quella della documentazione a corredo.

Roma, addì 5 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Crollalanza.

(116)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Direzione generale dell'industria - Ufficio impianti industriali

XI Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 1° marzo 1934, n. 630.

NUOVI IMPIANTI.

573. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la Soc. An. Fabbrica Italiana Tubi Metallici con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Torino, una pressa idraulica per la trafilatura a caldo dei tubi, crogiuoli di fusione ed accessori.

574. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la S. A. Industria Lamiere Speciali - I.L.S.S.A., con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Ponte San Martino, un impianto per la produzione di elettrodi speciali per saldatura elettrica delle lamiere.

575. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la Ditta Cortinovis Giovanni, con sede in Bergamo, è autorizzata ad installare nella propria fonderia di ghisa un nuovo cubilotto della potenzialità di 10 q.li ora.

576. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la Soc. It. dell'Alluminio An., con sede in Milano, è autorizzata a trasferire nel proprio stabilimento di Mori (Trento) il reparto laminazione dell'alluminio in esercizio presso lo stabilimento di Piedimulera (Novara) della consociata S. A. Metallurgica Lombarda Piemontese.

577. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la Ditta Mario Sarasso, con sede in Genova-Cornigliano, è autorizzata ad impiantare in Genova-Cornigliano una fonderia di ottone, bronzo, alluminio per la produzione di guarniture per porte e finestre, maniglieture, cremonesi, paravetri, mensoline.

578. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la Ditta Calleri Giovanni-Luigi, con sede in Mondovì, è autorizzata ad impiantare in Pamparato (Cuneo) una fabbrica di inchiostri da scrivere.

579. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la Soc. Italo Cremona e C., con sede in Gazzada (Varese) è autorizzata ad installare in Gazzada un nuovo impianto per la produzione del nitrocotone destinato alla fabbricazione della celluloide.

580. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la Ditta Castelli Umberto e Cesareo Giuseppe, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Milano, due presse idrauliche e due banchi con tre presse a mano per la produzione di articoli in materie plastiche.

581. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la Ditta Heinz-Erich Tuchmann, con sede in Desio (Milano), è autorizzata ad allestire in Desio un impianto per la fabbricazione di un prodotto gelatinoso sottoforma di pellicole, per la conservazione di merci deperibili denominato « Supercollon ».

582. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la S. A. Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento elettrochimico di Brescia, un impianto per la produzione di permanganato potassico.

583. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la S. A. Aziende Colori Nazionali Affini, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Cengio due nuovi reparti per la fabbricazione di etere acetacetico e di ammine aromatiche.

584. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la Ditta Mazzarello Angelo, con sede in Miasino (Novara), è autorizzata ad impiantare in Miasino una nuova fabbrica di ghiaccio.

585. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la Società Bergamasca per la Industria Chimica, con sede in Milano, è autorizzata ad installare presso la propria fabbrica di prodotti chimici di Seriate un impianto frigorifero della potenzialità di 100.000 frigorie-ora, con annessa piccola fabbrica di ghiaccio.

586. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la Ditta Ing. Salvino Penzo e Ugo Vianelli, con sede in Chioggia, è autorizzata ad impiantare in Chioggia, una nuova fabbrica di ghiaccio d'acqua.

587. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la Ditta Ettore Sola, con sede in Vignola, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Vignola, un nuovo compressore di 50.000 frigorie-ora per la produzione del ghiaccio artificiale.

588. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale il signor Lavagnini Luigi, residente in Pietrasanta, è autorizzato ad impiantare una fabbrica di ghiaccio artificiale in Pietrasanta.

589. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale il signor Vitantonio Mangini, residente in Mola di Bari, è autorizzato ad impiantare in Mola di Bari, una fabbrica di ghiaccio artificiale.

590. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la Ditta Fratelli Zaccaria, con sede in Squinzano (Lecce), è autorizzata ad installare un impianto frigorifero della potenzialità di 70 q.li di ghiaccio al giorno.

591. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la ditta Cucirini Milanesi, del dott. Vittore Oggioni, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano uno stabilimento industriale per la produzione dei filati cucirini col macchinario installato nel proprio stabilimento di Treviglio.

592. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la S. A. Fabbrica Cemento Calce e Gesso, con sede in Scandiano, è autorizzata ad esercire un nuovo impianto destinato alla macinazione della pietra cruda per la fabbricazione del cemento, sito nel proprio stabilimento di Scandiano.

593. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale il signor Mario Antoniotti, nell'interesse della Soc. Ital. Cateteri S.I.C. con sede in Somma Lombardo, è autorizzato ad installare, in Somma Lombardo, un impianto per la fabbricazione di cateteri e candelette uretrali ed ureterali.

594. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale il signor Pietro Molgora, titolare della Ditta Laboratorio Artigiano Pile Elettriche, residente in Roma, è autorizzato ad esercire una fabbrica di pile elettriche a secco, sita in Roma, Via dei Fienaroli n. 9.

595. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la Ditta Rodolfo Cavalieri, con sede in Mantova, è autorizzata ad impiantare in Verona, una fabbrica di parti ed accessori per biciclette, col macchinario proveniente dal proprio stabilimento di Mantova ed un laboratorio per la cromatura dei metalli.

596. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la S. A. Cantiere Navale Scoglio Olivi, con sede in Pola, è autorizzata ad impiantare in Pola, una fabbrica di ossigeno compresso limitatamente a mc. venti-ora, destinato esclusivamente a consumo interno.

597. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la domanda della S. A. Ferriera di Gorizia, con sede in Gorizia, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per riattivare, in Gorizia, un impianto metallurgico per l'utilizzazione di materiali di ferro di scarto, non è accolta.

598. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la domanda dei signori dott. Guglielmo Annibali e ing. Ezio Magnanelli, residenti in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare un nuovo impianto industriale per la produzione di resine sintetiche per vernici ed altre resine sintetiche varie, non è accolta.

599. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la domanda della Ditta Francesco Corsi, con sede in Lecco, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire uno stabilimento per la distillazione, rigenerazione, sintesi, raffinazione e demargarizzazione di acidi grassi e oleine, di olii e grassi di alta acidità, non è accolta

600. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la domanda della ditta Tommaso Scotti, con sede in Abbiategrasso, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Abbiategrasso un impianto industriale destinato alla produzione di olio di semi e di panelli per l'agricoltura, non è accolta.

601. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la domanda della « Fabbrica Saponi Concorezzo » di Viganò Francesco, con sede in Concorezzo (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare presso il proprio stabilimento per la fabbricazione di saponi da bucato, sito in Concorezzo, un nuovo impianto di raffineria di olio di semi, non è accolta.

602. — Decreto Ministeriale 7 dicembre 1934-XIII, col quale la S. A. S.I.R.P.A., Soc. Industrializzazione Risi e Affini, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire un nuovo impianto industriale destinato esclusivamente alla fabbricazione del glucosio dal riso per un quantitativo annuo di 70.000 q.li.

603. — Decreto Ministeriale 7 dicembre 1934-XIII, col quale il signor Giampieri Angelo, legale rappresentante della ditta Giampieri Francesco, esercente in Roma, via della Travicella n. 36, uno stabilimento industriale per la produzione di tubi di piombo, lastre di piombo, pallini da caccia, sifoni di piombo e per la depurazione delle scorie di piombo, è autorizzato a trasferire nella zona della Magliana di Roma, l'impianto per lo sfruttamento delle scorie di piombo, ampliandolo con l'aggiunta di un forno a tino, di un forno a riverbero e di una caldaia di raffinazione.

604. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la S. A. Distillerie Venete di Catrame, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Venezia-Porto Marghera, una caldaia a vapore multitubolare della superficie di riscaldamento di mq. 120 e funzionante alla pressione di 20 kg. per cmq.

605. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la Ditta W. Sanderson e Sons Oates e Bosurgi, con sede in Messina, è autorizzata ad esercire, nel proprio stabilimento di Pistunina (Messina) un impianto per la produzione dei succhi di agrumi, dei succhi di frutta in genere e dei succhi di pomodoro, in polvere.

606. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la S. A. Prof. B. S'na, con sede in Tavernola Bergamasca, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Tavernola Bergamasca, un forno rotante per la produzione del cemento artificiale, in sostituzione di due forni Dietzsch.

607. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la S. A. « Etruria » con sede in Firenze, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione dell'acido solforico, sito in Compiobbi (Fiesole), mediante l'installazione di una sola camera di piombo.

608. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la ditta Cartiera Vita Mayer e C., con sede in Milano, è autorizzata ad allestire nella propria cartiera di Cairate-Lonate-Ceppino, un nuovo reparto per la fabbricazione di ovatta di cellulosa e prodotti affini.

609. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la S. A. Naz. Antrax, con sede in Savona, è autorizzata ad allestire nel comune di Cairo Montenotte (Savona) uno stabilimento per la produzione di ovoidi di carbone, denominati ovoidi-antrax.

610. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la Società « Arenella » con sede in Palermo, è stata autorizzata ad impiantare in Reggio Calabria, uno stabilimento per la produzione di estratti agrumari.

611. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la Ditta Giovanni Bulleghini, con sede in Trieste, è autorizzata ad installare in Trieste, Rozzol 151, la propria fonderia di metalli o ghisa, attualmente sita in Trieste, Campo Marzio n. 16.

612. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la Ditta « Flessibile Italia » dell'ing. Leonardo Paronitti, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire una fabbrica di motorini elettrici per alberi flessibili.

613. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la ditta « Chatillon » S. A. Italiana per le fibre tessili artificiali, con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare, nel proprio stabilimento di Ivrea, un nuovo reparto per la produzione del rayon in fiocco.

614. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la S. A. Mario Marri, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire in Milano, una fabbrica di placche destinate a servire come fondente nella saldatura dei metalli.

615. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la ditta Elettrochimica Dott. Ceci, con sede in San Severino Marche (Macerata), è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di San Severino Marche un nuovo impianto per la produzione di acido cloridrico commerciale e di cloruro di calcio.

616. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la Soc. in acc. Produzione Ossigeno S.A.P.I.O. con sede in Monza, è autorizzata ad impiantare in Bergamo una parte del macchinario installato nel proprio stabilimento di Busto Arsizio per captare e comprimere in bombole l'idrogeno proveniente dalla fabbricazione di ipoclorito di sodio della S. A. Dott. Gori di Bergamo.

617. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la domanda della Ditta Limongi Giuseppe, con sede in Legnano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare, in Legnano, una fabbrica di ipoclorito sodico da destinare alla fabbricazione della candeggina, composta di otto celle elettrolitiche, non è accolta.

618. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la domanda della ditta Armando D'Aponte, con sede in Ponticelli (Napoli) intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per l'impianto, in San Sebastiano al Vesuvio, di una fabbrica di pallini da caccia, non è accolta.

619. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la domanda della ditta Baffini Giovanni e Bigotti Giuseppe, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per una nuova fabbrica di lana d'acciaio, sita in Milano, non è accolta.

620. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la domanda della ditta Castelli Maria, con sede in Brescia, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per un nuovo impianto per la produzione di pallini da caccia, non è accolta.

621. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la domanda del signor Giribone Pietro, residente in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire un nuovo impianto per la fabbricazione di flaconi e di bottiglie di vetro, non è accolta.

622. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la domanda del dott. Cozzani Eraldo, promotore della costituenda S. A. per la produzione dell'Ossigeno, con sede in La Spezia, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare, in La Spezia, uno stabilimento per la produzione dell'ossigeno, non è accolta.

623. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la domanda della Ditta Fonderia Rossi del signor Savino Rossi, con

sede in Palazzolo sull'Oglio, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per l'impianto di una piccola fonderia di ghisa in Palazzolo sull'Oglio, non è accolta.

624. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la domanda della ditta Pietro Argenti con sede in Bussero, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per un impianto industriale, sito in Bussero, per la fabbricazione di conduttori elettrici flessibili, non è accolta.

625. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la domanda della ditta Mario Laurenti, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per un nuovo impianto per la produzione di ossido di stagno, non è accolta.

TRASFORMAZIONI ED AMPLIAMENTI.

626. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la Società Idrovolanti Alta Italia « Savoia » con sede in Sesto Calende, è autorizzata a modificare e ampliare le costruzioni del proprio stabilimento di Sesto Calende.

627. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la S. A. Fonderie Liguri e Costruzioni Meccaniche, con sede in Genova-Sampierdarena, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto, sito in Genova-Sampierdarena, per la fusione dell'acciaio e delle ghise speciali, mediante l'installazione di un nuovo forno elettrico ad arco, sistema Brown Boveri, della capacità di 1000 kg. per colata.

628. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la S. A. Fabbrica Italiana Tubi, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Sestri Levante, mediante l'aggiunta di due forni elettrici per la produzione di lingotti di acciaio per la produzione di tubi.

629. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la S. A. Industrie Chimiche Meridionali, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il reparto per la produzione di muschio-xilene, esistente presso il proprio stabilimento di Napoli.

630. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la S. A. Bernocchi, con sede in Legnano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di San Vittore Olona, mediante l'installazione di 3 torcitoi da 264 fusi ognuno.

631. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la S. A. Gerli - Industria Rayon con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Cusano Milanino con l'aggiunta di nuovi reparti per la fabbricazione della fibra corta di rayon (fiocco).

632. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la Soc. Nazionale Industria Applicazioni Viscosa « Snia Viscosa » con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Pavia con l'aggiunta di un nuovo reparto per la produzione di 1000 kg. di « Snia fiocco » al giorno.

633. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale la domanda avanzata dalla Ditta Davide Tornaghi, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio stabilimento di Cernusco sul Naviglio, mediante l'installazione di un impianto per la raffinazione degli olii di semi, non è accolta.

634. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la S. A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falk, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento « Vulcano » di Sesto San Giovanni, mediante l'installazione di un secondo gruppo di tre altiforni elettrici per la produzione della ghisa dalle ceneri di pirite.

635. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la Ditta Ing. C. Olivetti e C. Soc. An., con sede in Ivrea, è autorizzata ad ampliare il reparto ricostruzione delle macchine da scrivere.

636. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la S. A. Industria Filati di Lino e Canapa, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Vimercate (Milano) attrezzato per la fabbricazione di filati di canapa e lino ritorti mediante l'installazione di due nuove macchine ritorcitrici da 12 fusi ognuna.

637. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la domanda della Ditta Luigi Annunziata di Antonio Annunziata, con sede in Ceccano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per l'ampliamento del proprio saponificio, sito in Ceccano, con l'aggiunta di un nuovo reparto per l'estrazione dell'olio dai semi oleosi in genere e dal Coprak di cocco in particolare, non è accolta.

638. — Decreto Ministeriale 17 dicembre 1934-XIII, col quale la domanda della Ditta Giovanni Colombo, con sede in Busto Arsizio, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio stabilimento di Busto Arsizio, mediante l'installazione di 40 telai per la tessitura del cotone, non è accolta.

(148)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

25ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto (1908).

Si notifica che nel giorno di sabato 9 febbraio 1935-XIII, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperto al pubblico, avrà luogo la 25ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 per cento netto, 1ª categoria, create con la legge 24 dicembre 1908, n. 371.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 5200 sulle 216.040 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1935, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(182)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 14

Media dei cambi e delle rendite

del 17 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.80
Inghilterra (Sterlina)	5..60
Francia (Franco)	7..35
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7425
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	49.07
Uruguay (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6304
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.90
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.22
Svezia (Corona)	2.975
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	83.35
Id. 3,50 % (1902)	81.925
Id. 3 % lordo	60.55
Prestito Conversione 3,50 %	82.075
Obbligazioni Venezie 3.50 %	91.30
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.05
Id. id. 5 % id. 1941	104.30
Id. id. 4 % id. 1943	99.275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 15.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.80
Inghilterra (Sterlina)	57.60
Francia (Franco)	77.35
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7425
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	49.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6901
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.90
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.22
Svezia (Corona)	2.975
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	83.40
Id. 3,50 % (1902)	81.75
Id. 3 % lordo	60.55
Prestito Conversione 3,50 %	82.15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.325
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.075
Id. id. 5 % id. 1941	104.35
Id. id. 4 % id. 1943	99.325

CONSIGLIO DI STATO

SEGRETERIA GENERALE

Avviso-diffida.

La Segreteria generale del Consiglio di Stato considera mandate in omaggio tutte le pubblicazioni, periodiche o no, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli altri uffici, delle quali non sia stata fatta espressa richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale anche per le pubblicazioni spedite ai singoli Consiglieri di Stato.

Roma, 14 gennaio 1935 - Anno XIII

Il consigliere-segretario generale: CORSO.

(165)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso al posto di professore direttore della Scuola di ostetricia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 1934, n. 259, e nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 45, dello stesso mese, con il quale veniva aperto il concorso all'ufficio di professore-direttore della Scuola di ostetricia di Catanzaro;

Ritenuto l'opportunità di prorogare il termine fissato per la presentazione al Ministero delle domande di ammissione e dei titoli da parte degli aspiranti al concorso stesso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, dei titoli e delle pubblicazioni per il concorso all'ufficio di professore-direttore della Scuola di ostetricia di Catanzaro, fissato al 31 gennaio 1935, è prorogato fino a tutto il 31 maggio 1935-XIII.

Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(166)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.